

La regolamentazione dei tirocini in Regione Lombardia



Guida aggiornata con le agevolazioni di Garanzia Giovani



N. 7/2014



La regolamentazione dei tirocini in Regione Lombardia

Guida aggiornata con le agevolazioni di Garanzia Giovani

 **Download**

La Guida
è scaricabile in formato PDF dalla sezione
Contratti e Lavoro → Guide e Supporti
del sito internet
www.unione.milano.it

Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro

- Direttore: Pierantonio Poy

Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale

- Responsabile: Paolo Pagaria

Hanno collaborato alla redazione della Guida:

- Federica Menga
- Maria Cristina Allocca
- Michele Ceppinati
- Maurizio Forbice
- Katia Goldoni
- Piero Perdomi
- Alessandra Setti
- Claudia Salomone - Direzione Risorse Umane, Formazione e Studi

novembre 2014



I tirocini in Lombardia

*Delibera Giunta Regionale 825/2013 del 25 ottobre 2013
"Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini"*

DEFINIZIONE

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

TIPOLOGIE DI TIROCINI

Tirocini extra-curricolari: finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Tirocini curricolari: previsti in percorsi di istruzione o formazione e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

CONVENZIONE

I tirocini sono attivati sulla base di una **convenzione** sottoscritta dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e copia deve essere consegnata al tirocinante.

I LIMITI NUMERICI

I soggetti ospitanti possono avviare tirocini extracurricolari, in coerenza con l'attività esercitata, nei limiti di seguito indicati:

Risorse umane tra 0 e 5	• non più di 1 tirocinante nello stesso periodo
Risorse umane tra 6 e 20	• non più di 2 tirocinanti nello stesso periodo
Risorse umane superiore a 20	• un numero di tirocinanti presenti nello stesso periodo non superiore al 10% del numero delle risorse umane

limiti sopra indicati sono riferiti all'**unità operativa**, di svolgimento del tirocinio.

Per "**risorse umane**" si intendono:

- i titolari di impresa, i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori con contratto a tempo determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
- i soci lavoratori di cooperativa;
- gli apprendisti (FAQ di Regione Lombardia).

INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione ai tirocini extracurricolari è corrisposta al tirocinante **un'indennità di partecipazione** di importo, definito dalle parti, **non inferiore a euro 400 mensili**, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, **riducibile a 300 euro mensili** qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore. **Il programma europeo Garanzia Giovani prevede la possibilità per le imprese di fruire di un parziale rimborso dell'indennità di partecipazione.**



GARANZIE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL;
- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

IN SINTESI

TIPOLOGIA DI TIROCINI	DESTINATARI	DURATA MASSIMA	INDENNITA' MINIMA
Extracurricolari * Formativi e di orientamento	I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto	6 mesi , comprese le eventuali proroghe	400 euro lordi mensili; riducibili a 300 se il tirocinante ha diritto a buoni pasto o alla mensa, o se non è impegnato per più di 4 ore
Extracurricolari * Inserimento e reinserimento al lavoro	Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto	12 mesi , comprese le eventuali proroghe	400 euro lordi mensili; riducibili a 300 se il tirocinante ha diritto a buoni pasto o alla mensa, o se non è impegnato per più di 4 ore
Extracurricolari * Disabili e persone svantaggiate	Disabili e persone svantaggiate (soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno)	24 mesi per i disabili con possibili deroghe con parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale; 12 mesi per gli svantaggiati (estendibile fino a 24 mesi)	Da definire in convenzione tenendo conto, per i disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue espressa dal Comitato Tecnico Provinciale
Extracurricolari * Estivi di orientamento	Sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa.	3 mesi; solo durante la sospensione estiva delle attività didattiche	Da definire in convenzione
Curricolari	Svolti all'interno del percorso formativo di una scuola, università, master o alta formazione di qualsiasi ente che rilascia un titolo o una certificazione con valore pubblico.	La durata del tirocinio è stabilita dal piano formativo del percorso di studio	La convenzione definisce l'eventuale indennità di partecipazione

A CHI RIVOLGERSI

✓ **PER ASSISTENZA E CONSULENZA:**

Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro
Tel. 027750314
sindacale@unione.milano.it

Direzione Risorse Umane - Formazione e Studi
Tel. 027750677
formazione@unione.milano.it

Indice generale

1.	Contesto normativo	pag. 3
2.	Definizione	pag. 4
3.	Ambito di applicazione	pag. 4
4.	Tipologie di tirocinio	pag. 5
5.	Tirocini extracurricolari	pag. 6
6.	Tirocini curriculari	pag. 7
7.	I soggetti del tirocinio	pag. 7
7.1	Il soggetto promotore	pag. 7
7.2	Il soggetto ospitante	pag. 8
7.3	Il tirocinante	pag. 9
8.	Il tutor	pag. 9
8.1	Il tutor del soggetto promotore	pag. 9
8.2	Il tutor del soggetto ospitante	pag. 10
9.	La durata del tirocinio	pag. 10
10.	I limiti numerici	pag. 11
11.	Divieti	pag. 12
12.	Obblighi e diritti del tirocinante	pag. 13
13.	La convenzione	pag. 13
14.	Il Progetto Formativo Individuale	pag. 14
15.	Le comunicazioni obbligatorie	pag. 15
16.	Le garanzie assicurative e sicurezza sul lavoro	pag. 16
17.	L'indennità di partecipazione	pag. 17
18.	Rimborso dell'indennità per i giovani iscritti a "Garanzia Giovani"	pag. 19
19.	Le attestazioni	pag. 21
20.	Le discipline specifiche	pag. 21
20.1	Tirocini per soggetti disabili	pag. 21
20.2	Tirocini per cittadini extracomunitari	pag. 22
20.3	Tirocini estivi di orientamento	pag. 24
20.4	Tirocini curriculari	pag. 24
21.	Monitoraggio, controllo e sistema sanzionatorio	pag. 26
22.	A chi rivolgersi	pag. 27
<input checked="" type="checkbox"/>	Il percorso operativo	pag. 29
<input checked="" type="checkbox"/>	Glossario	pag. 30
<input checked="" type="checkbox"/>	Documentazione	pag. 33
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica	pag. 74

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE



Promo.Ter Unione
Servizio Paghe SERVIZIO DI ASSISTENZA
PER L'AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE



Promo.Ter garantisce un servizio **“chiavi in mano”**
per soddisfare le esigenze dei soci in tema di:

- assistenza per la predisposizione e la completa elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali;
- assistenza e consulenza, attraverso l'Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza per la costituzione, lo svolgimento e la cessazione dei rapporti di lavoro;
- tenuta, attraverso l'Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, del Libro Unico del Lavoro;
- assistenza nei rapporti con gli Enti: INPS, INAIL, ESATRI, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, CENTRO PER L'IMPIEGO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER L'AVVIAMENTO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI;
- assistenza per le visite ispettive attraverso l'Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

La gestione e l'elaborazione riguardano, a titolo esemplificativo:

SALARI E STIPENDI
COMPENSI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
REPORTISTICA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
MODELLI 770
MODELLI CUD
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
IRPEF
CONTRIBUTI INPS
AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL
RIEPILOGO CONTABILE
COSTO DEL LAVORO
IRAP
TRASMISSIONE TELEMATICA
PREMI INAIL PER SOCI E FAMILIARI
COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO
PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE
PREVISTA DAL CCNL
(FONDO M. NEGRI, FASDAC, ASSOCIAZIONE A. PASTORE,
FON.TE, FONDO EST, QUAS)

Via Marina, 10/A - 20121 Milano - Tel. 02 7750.298/300/214/252/299/301 - Fax 02 7750.461
e-mail: libri.paga@unione.milano.it



Unione
CONFCOMMERCIO
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

1. CONTESTO NORMATIVO

La prima regolamentazione del tirocinio si ha nel 1997 con la legge n. 196 c.d. “Pacchetto Treu”, che all’articolo 18 disciplina i tirocini formativi e di orientamento. Il successivo decreto ministeriale n. 142/98 ha regolamentato le modalità di attuazione ed i criteri di realizzazione, indicando le finalità, gli obblighi delle parti, la durata, i limiti numerici per le imprese e le modalità di attuazione.

Con il passare degli anni ed a seguito di sentenze della Corte Costituzionale, i tirocini passano da una competenza statale ad una regionale. In virtù di tale attribuzione la Regione Lombardia con l’art. 18 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e l’art. 21, comma 4, della legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia” approva regole di carattere generale riguardanti la promozione e l’incentivo dei tirocini.

Con l’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*” lo Stato cerca di dare maggiore certezza al quadro generale di riferimento con alcune rilevanti novità in materia di tirocini formativi di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo. La legge definisce i livelli essenziali di tutela per l’attivazione dei tirocini da garantire sul territorio nazionale, lasciando alle Regioni le competenze per le specifiche regolamentazioni, così come previsto dal Titolo V della Costituzionale.

Interviene però nuovamente la Corte Costituzionale, dichiarando incostituzionale la riforma dei tirocini approvata con il D.L. n. 138/2011. La sentenza n. 287 dell’11 dicembre 2012 afferma infatti che sono state invase le competenze riservate in maniera esclusiva alla potestà legislativa delle Regioni.

Nel frattempo la legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), all’art. 1, comma 34, ha previsto il perfezionamento in sede di Conferenza Stato – Regioni di un apposito quadro per la definizione di linee guida condivise. Il 24 gennaio 2013 la Conferenza Stato – Regioni raggiunge l’accordo sulle

linee guida che le singole Regioni dovranno utilizzare per definire nei propri ambiti territoriali la materia dei tirocini formativi e di orientamento.

A seguito di un confronto con le Parti Sociali, l'8 novembre 2013 viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regionale Lombardia la delibera di Giunta contenente il Regolamento regionale in materia di tirocini e il decreto dirigenziale che definisce i modelli di convenzione e il progetto formativo individuale.

Il 9 dicembre 2013 è entrata in vigore, per i tirocini attivati da tale data, la nuova regolamentazione regionale.

2. DEFINIZIONE

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La nuova regolamentazione si applica ai tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini dell'Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro.

Gli indirizzi regionali devono essere utilizzati da qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, pubblica o privata **con unità operative ubicate sul territorio della Lombardia.**

Viene definito uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini **indipendentemente dalla denominazione utilizzata.**

Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento).

Per le convenzioni collettive in corso, che hanno una durata temporale predeterminata entro la quale è possibile attivare singoli tirocini, queste dovranno essere adeguate alle disposizioni dei nuovi Indirizzi alla data di entrata in vigore degli stessi; di conseguenza i relativi tirocini, successivamente avviati, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.

4. TIPOLOGIE DI TIROCINIO

I tirocini vengono classificati in:

- **Tirocini extra-curricolari:** finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione scuola/lavoro mediante l'apprendimento e la sperimentazione di un ambito professionale ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
- **Tirocini curricolari:** previsti quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina regionale:

- i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti / regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

- i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, quali ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il *Lifelong Learning Programme*;
- qualsiasi fattispecie di tirocinio rivolto a soggetti extracomunitari non residenti o non già presenti in territorio italiano in condizione di regolarità promossi all'interno delle quote di ingresso;
- le borse di studio, quale erogazione attribuita a soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, ricerca e di specializzazione;
- altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini attivati dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della medesima legge (per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

5. TIROCINI EXTRACURRICULARI

I tirocini extracurricolare vengono classificati in:

- a) **Tirocini “formativi e di orientamento”**, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
- b) **Tirocini di “inserimento/reinserimento al lavoro”**, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.
- c) **Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili** di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99 o, **persone svantaggiate** ai sensi della legge 381/91;

- d) **Tirocini estivi di orientamento.** Sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti.

6. TIROCINI CURRICULARI

I tirocini formativi curriculari sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso di istruzione o formazione, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, **anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.**

7. I SOGGETTI DEI TIROCINI

Per la corretta attivazione dei tirocini è necessaria la presenza dei seguenti soggetti:

1. **il promotore;**
2. **l'ospitante;**
3. **il tirocinante**

7.1 IL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto **promotore** dei tirocini ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.

L'attivazione dei tirocini extracurriculari è riservata ai seguenti soggetti promotori:

- istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro ai sensi delle leggi regionali 19/2007 e 22/2006;

- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561;
- autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

L'attivazione dei tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti per l'attivazione dei tirocini, che in base agli ordinamenti di riferimento realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi quelli di formazione regolamentata, nonché percorsi universitari e di alta formazione e che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

7.2 IL SOGGETTO OSPITANTE

Il soggetto **ospitante** è un qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

In caso di **soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali**, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni obbligatorie, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.

In caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

7.3 IL TIROCINANTE

Sono tirocinanti i cittadini dell'Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro.

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

8. I TUTOR

8.1 IL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il **soggetto promotore individua un proprio tutor** per collaborare alla stesura del progetto formativo individuale, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell'attestazione finale.

Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea;
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- diploma o qualifica di Istruzione e Formazione Professionale.

8.2 IL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il **soggetto ospitante nomina un tutor** che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Il tutor deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente **fino ad un massimo di tre tirocinanti**.

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

9. LA DURATA DEI TIROCINI

La durata prevista per i tirocini extracurricolari:

Tirocini formativi e di orientamento	<ul style="list-style-type: none">• non superiore ai sei mesi proroghe comprese
Tirocini con finalità di inserimento o reinserimento	<ul style="list-style-type: none">• non superiore ai dodici mesi, proroghe comprese;• non superiore a ventiquattro mesi, proroghe comprese per lavoratori disabili.

La durata prevista per le altre tipologie di tirocinio:

Tirocini curricolari	<ul style="list-style-type: none"> • conforme a quanto previsto dai relativi ordinamenti di studio.
Tirocini estivi	<ul style="list-style-type: none"> • non superiore a tre mesi. I tirocini devono essere realizzati nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.

La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

10. I LIMITI NUMERICI

I soggetti ospitanti possono avviare tirocini extracurricolari, **in coerenza con l'attività esercitata**, nei limiti di seguito indicati:

Risorse umane tra 0 e 5	<ul style="list-style-type: none"> • non più di un tirocinante nello stesso periodo
Risorse umane tra 6 e 20	<ul style="list-style-type: none"> • non più di due tirocinanti nello stesso periodo
Risorse umane superiore a 20	<ul style="list-style-type: none"> • un numero di tirocinanti presenti nello stesso periodo non superiore al 10% del numero delle risorse umane

I limiti sopra indicati sono riferiti all'**unità operativa**, di svolgimento del tirocinio.



Per “**risorse umane**” si intendono:

- i titolari di impresa, i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori con contratto a tempo determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
- i soci lavoratori di cooperativa;
- gli apprendisti (si veda le FAQ di Regione Lombardia).

I vincoli numerici sopra riportati non si applicano ai:

- tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati;
- tirocini estivi di orientamento;
- tirocini curriculari.

Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.

Il soggetto ospitante **non può realizzare più di un tirocinio extracurricolare con il medesimo tirocinante**, salvo nel caso di soggetti disabili di cui alla legge n. 68/99.

I vincoli per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio non si applicano ai:

- tirocini estivi di orientamento;
- tirocini curriculari.

11. I DIVIETI

Divieti posti al soggetto ospitante:

- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio rientrante tra le tipologie di tirocini “formativi e di orientamento” e tirocini di “inserimento/reinserimento al lavoro”;
- il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione;
- nell’ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

12. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento dei tirocini, il tirocinante è tenuto al rispetto di una serie di doveri, tra i quali:

- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

13. LA CONVENZIONE

I tirocini sono attivati sulla base di una **convenzione** sottoscritta dai legali rappresentanti del soggetto promotore, del soggetto ospitante. Una copia della convenzione deve essere tenuta agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante ed una copia deve essere consegnata al tirocinante. Lo schema di convenzione con i contenuti minimi sono definiti dall’allegato A del decreto dirigenziale n. 10031/2013.

In tale atto le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto individuale di formazione

La convenzione prevede obbligatoriamente le regole di svolgimento del tirocinio nonché i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte e la previsione del valore dell' **indennità di partecipazione** al tirocinante.

Le parti firmatarie possono **recedere dalla convenzione** solo per gravi motivi espressamente previsti, in particolare:

- il caso di un comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo;
- oppure qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Nel caso in cui il tirocinante sia **minorenne** il progetto formativo individuale è sottoscritto da chi ha la rappresentanza legale.

Se un soggetto promotore attiva più tirocini con uno stesso soggetto ospitante può sottoscrivere un'unica convenzione, convenzione collettiva.

Una copia della convenzione deve essere tenuta agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante ed una copia deve essere consegnata al tirocinante.

Le parti possono concordare, all'interno della convenzione, che sia il soggetto promotore a farsi carico delle comunicazioni obbligatorie.

14. IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

L'Allegato A del decreto dirigenziale del 5 novembre 2013, n. 10031 ha determinato gli **standard minimi** per la stesura del **Progetto Formativo Individuale (Allegato A)**.

Il Progetto è **sottoscritto**:

- dal legale rappresentante del soggetto promotore;
- dal legale rappresentante del soggetto ospitante;
- dal tirocinante, ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale qualora sia minorenni.

Il Progetto Formativo Individuale deve contenere **i seguenti elementi minimi**:

- a) l'esplicitazione della tipologia di tirocinio;
- b) anagrafica soggetto promotore;
- c) anagrafica tutor soggetto promotore;
- d) anagrafica soggetto ospitante;
- e) anagrafica tutor soggetto ospitante;
- f) anagrafica tirocinante;
- g) indicazione del numero di "risorse umane" presenti nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso;
- h) esplicitazione del numero dei tirocini attivi nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso, distinti secondo le tipologie previste dagli indirizzi Regionali;
- i) dati di tirocinio (vedi allegato A D.d.u.o. n. 10031);
- j) compiti e responsabilità del tutor del soggetto promotore;
- k) compiti e responsabilità del tutor del soggetto ospitante;
- l) diritti e doveri del tirocinante.

Una copia del Progetto Formativo Individuale deve essere tenuta agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante ed una copia deve essere consegnata al tirocinante.

15. LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Il soggetto ospitante è tenuto alle **comunicazioni obbligatorie** di avvio, proroga e cessazione dei tirocini extracurricolari.

Le parti possono concordare, all'interno della convenzione, che sia il soggetto promotore a farsi carico delle comunicazioni obbligatorie.

Le comunicazioni devono essere inviate mediante trasmissione telematica secondo le modalità previste dalle vigenti normative, accedendo al servizio informatico della Provincia di svolgimento del tirocinio (modulo applicativo COB del portale Sintesi) e sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni Regionali e Territoriali del Lavoro (DRL e DTL), dell'INPS, dell'INAIL e di altre forme previdenziali sostitutive (art. 1 commi 1180 e 1184 legge 296/06 e s.m.i.).

I soggetti ospitanti **multilocalizzati** possono optare per l'accentramento delle comunicazioni presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la **sede legale**.

Restano **esclusi dall'obbligo di comunicazione i tirocini curricolari** che costituiscono momenti di alternanza tra studio e lavoro, quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master **universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale**, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 297/2002 i datori di lavoro privati sono tenuti, in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a dare apposita comunicazione entro cinque giorni tramite il sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie.

16. LE GARANZIE ASSICURATIVE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL;
- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

Per quanto concerne **il tema specifico della salute e sicurezza sul lavoro**, l'articolo 2 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *"Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"* prevede che ai fini ed agli effetti delle disposizioni si intende per "lavoratore" la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.

17. L'INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione ai tirocini è corrisposta al tirocinante **un'indennità di partecipazione** di importo, definito dalle parti, **non inferiore a euro 400 mensili**, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, **riducibile a 300 euro mensili** qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti non sono soggette ad alcuna **contribuzione previdenziale**, dal momento che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Dal punto di vista **fiscale** le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

L'azienda ospitante **è sostituto di imposta** per le eventuali somme a qualsiasi titolo corrisposte ed ha l'obbligo di redigere un'attestazione che evidenzia le somme erogate e delle detrazioni applicate, deve effettuare il conguaglio di fine anno o di fine rapporto e, previa richiesta del tirocinante, anche il conguaglio complessivo di altri redditi percepiti. È prassi comune emettere un cedolino paga in luogo di apposita attestazione.

L'azienda dovrà inoltre consegnare il modello CUD e indicare nel modello 770 Semplificato le informazioni relative al tirocinio nella sezione relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

Inoltre l'articolo 23, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 600/73 prevede che le detrazioni per carichi famiglia siano riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indichi le spettanze, il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruisce delle detrazioni e si impegni a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. In tal senso riteniamo opportuno suggerire alle imprese di acquisire una dichiarazione analoga a quella che viene sottoscritta dal lavoratore dipendente (vedi Allegati).

Trattamento fiscale dei rimborsi per spese al tirocinante (*)

In merito alle somme percepite a titolo di rimborso spese sostenute dai tirocinanti si precisa che:

- costituisce reddito il rimborso allo stagista di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante (o le eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto) e il rimborso delle spese comunque sostenute per recarsi presso il soggetto ospitante.
- in caso di rimborso analitico, non concorrono a formare reddito le spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio collegate agli incarichi conferiti dal soggetto ospitante da eseguire fuori dal comune in cui si trova la sede di svolgimento dello stage.

Nel caso di incarichi da eseguirsi nell'ambito del comune in cui si trova la sede di svolgimento dello stage, non concorrono a formare reddito le sole spese di viaggio documentate dai titoli di viaggio emessi dal vettore;

- le somme percepite in via forfetaria a titolo di rimborso delle spese sostenute dai tirocinanti per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante fuori del comune in cui si trova la sede di svolgimento dello stage, trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono assoggettate al regime fiscale previsto per l'indennità di trasferta. Ciò significa che tali rimborsi forfetari non concorrono a formare il reddito fino a 46,48 o 77,47 euro a seconda che la trasferta sia in Italia o all'estero: il limite di esenzione fiscale viene ridotto di 1/3 o di 2/3, qualora al tirocinante venga riconosciuto il rimborso, rispettivamente delle spese di viaggio o di alloggio, oppure di entrambe .

(*) Circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997.



18. RIMBORSO DELL'INDENNITA' DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE PER I GIOVANI ISCRITTI AL PROGRAMMA "GARANZIA GIOVANI"

Il Programma **Garanzia Giovani** (*Youth Guarantee*) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che si rivolge ai giovani disoccupati o inoccupati (**età compresa tra i 15 e i 29 anni**), anche se non hanno completato il periodo di studio, o ne sono momentaneamente fuoriusciti.

Per accedere a "Garanzia Giovani" il giovane deve registrarsi e profilarsi on-line ed individuare un Ente formativo accreditato che fornirà un piano di servizi personalizzati.

I datori di lavoro avranno diritto ad un **rimborso dell'indennità di partecipazione** se attivano un tirocinio extracurricolare, di **durata superiore a 90 giorni** continuativi, con un giovane di età compresa tra i 15 e i 29 anni **registrato a Garanzia Giovani**, residente in Italia (cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti) e non impegnato in un'attività lavorativa né inserito in un percorso scolastico o formativo.

Gli ulteriori requisiti che devono possedere i giovani sono contenuti nel Decreto del Direttore Generale dell'Assessorato al Lavoro di Regione Lombardia del 16 ottobre 2014, n.9619, pubblicato sul BURL del 20 ottobre 2014, relativo al "[Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani in Lombardia - Avviso per i giovani inoccupati e disoccupati di età compresa fra i 15 e 29 anni che non rientrano in un percorso di istruzione o formazione](#)".

In particolare, Il tirocinio extracurricolare dovrà essere attivato in base alla regolamentazione regionale, per una durata massima di 6 mesi, fatta salva la possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi.

Per le persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 la durata massima del tirocinio è di 12 mesi prorogabile per ulteriori 12 nonché per i disabili ai sensi della L. 68/99 la durata massima è di 24 mesi, non prorogabili.

I datori di lavoro avranno diritto ad un rimborso dell'indennità di partecipazione sulla base dei seguenti massimali:

SERVIZIO	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	MASSIMALE DELL'INDENNITÀ
Tirocinio extra-curricolare	Raggiungimento del 120esimo giorno di tirocinio	120 giorni (400 €) 150 giorni (800 €) 180 giorni (1200 €) + € 200/mese per ogni mese di tirocinio successivo al 6° mese (180 gg)*

*Limitatamente ai tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, per i quali al raggiungimento dei 180 giorni è prevista la possibilità di prorogare la durata del tirocinio di ulteriori sei mesi.

Il datore di lavoro (soggetto ospitante) che anticipa al giovane la quota di indennità di tirocinio spettante trasmette a Regione Lombardia la domanda di rimborso di tale quota a conclusione del tirocinio, sulla base dei massimali sopra riportati.



Il calcolo dell'indennità avviene su base mensile. **Condizione dell'erogazione è il raggiungimento del 120esimo giorno di tirocinio.**

Per mese si intende un periodo di 30 giorni continuativi di calendario: periodi inferiori a 30 giorni e superiori a 14 giorni sono considerati pari ad un mese, periodi inferiori o pari a 14 giorni non sono considerati nel calcolo del valore dell'indennità mensile.

La richiesta, da parte del datore di lavoro, di liquidazione a Regione Lombardia, avviene attraverso la compilazione dell'apposito modulo (Allegato 8.14 del Decreto regionale), presente sul sistema regionale GEFO (<https://gefo.servizirl.it/garanziagiovani>).

19. LE ATTESTAZIONI

Al termine del tirocinio **il soggetto promotore** provvede a:

- a) rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio, attestante la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.
- b) rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento, ove possibile, al Quadro regionale degli standard professionale o, quando istituito, al Repertorio nazionale di cui all'art. 4 comma 67 della legge n. 92 del 2012.

20. LE DISCIPLINE SPECIFICHE

20.1 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO IN FAVORE DI DISABILI E SVANTAGGIATI

Ferme restando le finalità proprie dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento, questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorevoli lo svolgimento del tirocinio da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità o di svantaggio previste all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n.381.



Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno.

A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

1) vincoli di durata:

- per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salva l'estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
- per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvo che particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio;

2) soggetti attuatori:

- **non si applicano** i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante.
- Per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all'interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane.

3) Progetto formativo individuale: al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l'acquisizione di professionalità elementari.

4) Indennità di partecipazione: al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale **assumono le determinazioni in merito** all'indennità di partecipazione **tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili**, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espressa dal Comitato Tecnico Provinciale.

20.2 TIROCINI PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea **presenti sul territorio regionale** in condizione di regolarità si applica integralmente la disciplina dei tirocini extracurricolari, e dei tirocini curricolari.



Per tali soggetti il progetto di tirocinio deve contenere anche l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale è stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.

Per i cittadini non appartenenti all'Unione europea **residenti all'estero** si applicano invece le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, lett.a) e 44-bis, c. 5 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Interministeriale 22 marzo 2006 "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea".

Si tratta di stranieri che, autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani.

L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro e, in ogni caso per una durata massima di 24 mesi proroghe comprese.

I tirocini sono realizzati in base ad un'apposita Convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante, alla quale deve essere allegato uno specifico Progetto Formativo, secondo i modelli previsti dal Decreto Dirigenziale 5 novembre 2013, n.10031 - Allegato 1B e Allegato 2B -.

La documentazione deve essere inviata a Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, formazione e Lavoro – Struttura Occupazione e Occupabilità – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il competente nucleo di valutazione formula il parere ai fini dell'apposizione del **visto regionale** al progetto formativo di tirocinio.

Regione Lombardia rilascia il visto in funzione del visto di ingresso per tirocinio formativo (ex art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998) da parte delle Rappresentanze diplomatiche consolari del luogo di residenza dello straniero.



Conseguentemente, il progetto di tirocinio, vistato dalla Direzione Istruzione, formazione e Lavoro – Struttura Occupazione e Occupabilità, è presentato alla rappresentanza diplomatica e consolare italiana presso il paese di chi si candida al tirocinio, ai fini del rilascio del **visto d'ingresso**.

Qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientamento, o nel caso di rinuncia del tirocinante, il soggetto promotore ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto.

Per un approfondimento è possibile consultare il sito della [Regione Lombardia](#).

20.3 TIROCINI ESTIVI E DI ORIENTAMENTO

Ai **tirocini estivi** si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- 1) vincoli di durata: devono essere realizzati nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, per una durata non superiore a tre mesi;
- 2) Soggetti promotori: l'attivazione è riservata alle istituzioni scolastiche o formative presso le quali risulta iscritto il tirocinante, anche mediante accordo con altri soggetti promotori di.
- 3) Soggetti attuatori. Non si applicano:
 - il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
 - i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento.
- 4) Progetto formativo individuale: le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente;
- 5) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione.

20.4 TIROCINI CURRICULARI

Ai **tirocini curriculari** si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

1) Soggetti promotori: l'attivazione è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

2) Soggetti attuatori. Non si applicano:

- il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
- i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento.
- i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

3) Progetto formativo:

- indica gli esiti di apprendimento del percorso cui si riferisce l'esperienza di tirocinio;
- individua i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
- non prevede la specificazione della figura professionale di riferimento.

4) Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

5) Tutorship: ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di cinque tirocinanti.

6) Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite: la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo. Non è previsto rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo.

7) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono l'eventuale indennità di partecipazione.

I soggetti promotori possono stipulare convenzioni con enti dell'Unione Europea al fine di garantire esperienze di tirocinio per studenti stranieri, assicurando il rispetto delle presenti disposizioni.

21. MONITORAGGIO, CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO

La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie.

Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale competente.

Con l'entrata in vigore dei presenti indirizzi si applicano le sanzioni vigenti in materia di lavoro nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 c. 35 della Legge 92/2012.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.

In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accREDITamento e sull'autorizzazione.

La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.

Per quanto concerne il **sistema sanzionatorio**, la circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2011 e l'interpello del 27.1.2012, n. 3, ribadiscono che, se ricorrono tutti gli elementi per una valutazione di non legittimità del tirocinio, il personale ispettivo "dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi".

22. A CHI RIVOLGERSI

✓ PER ASSISTENZA E CONSULENZA:

Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro

Tel. 027750314

sindacale@unione.milano.it

Direzione Risorse Umane - Formazione e Studi

Tel. 027750677

formazione@unione.milano.it





La piu' grande ricchezza di un'azienda sono i lavoratori. Dalla loro crescita dipende il successo dell'impresa.

Siamo al tuo fianco per far emergere i talenti che possono fare della tua, una grande azienda.

For.te promuove e finanzia la formazione dei lavoratori delle aziende .

Aderire non comporta nessun costo e si puo' fare in qualsiasi mese dell'anno.

Piu' di 110mila imprese di tutti i settori economici hanno scelto For.Te, per oltre 1.200.000 lavoratori e 450milioni di euro stanziati: investire in talenti funziona.

**Investiamo
in talenti:
insieme a Te.**


Fondo For.Te.

**SCEGLI DI FAR CRESCERE LA TUA AZIENDA:
FAI CRESCERE IL LAVORO.**

for.te.



PERCORSO OPERATIVO



Glossario

Accreditamento: è il riconoscimento di idoneità di un organismo che eroga servizi (di carattere formativo, di orientamento, per il lavoro, di certificazione) rispetto a standard quali-quantitativi definiti, relativi alla struttura organizzativa e gestionale, risorse strumentali e professionali nonché ai prodotti/servizi offerti. Tramite tale atto Regione Lombardia riconosce la possibilità di accedere e permanere nel sistema della rete dei servizi, proporre e realizzare interventi costituendo condizione per l'accesso a risorse pubbliche..

Certificazione delle competenze: al termine del tirocinio, il tirocinante ha diritto a richiedere una certificazione delle competenze acquisite. La certificazione è rilasciata dagli operatori accreditati del sistema regionale dai servizi di istruzione e formazione professionale o dai servizi al lavoro.

Convenzione: i tirocini sono attivati sulla base di una convenzione firmata dal soggetto promotore e del soggetto ospitante, sottoscritta per presa visione dal tirocinante, secondo uno schema che verrà adottato dalla Regione Lombardia.

Indennità di partecipazione: per la partecipazione ai tirocini extracurricolari “formativi e di orientamento” e di “inserimento/reinserimento al lavoro”, è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore. Il programma europeo *Garanzia Giovani* prevede la possibilità per le imprese di fruire di un parziale rimborso dell'indennità di partecipazione.

Ospitante: è un datore di lavoro, pubblico o privato, con sede operativa ubicata sul territorio regionale, che favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro.

Progetto formativo individuale: contiene gli obiettivi formativi e le modalità di realizzazione e gli elementi minimi di regolamentazione del rapporto. Lo schema verrà definito dalla Regione Lombardia.

Promotore: è un soggetto terzo rispetto sia all'azienda ospitante sia al tirocinante, che ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.

Tirocinio: è definito come una forma di inserimento temporaneo all'interno dell'azienda finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro

Tirocini curriculari: sono finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro e sono previsti nei piani di studio.

Tirocini extra-curricolari: sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Tirocini estivi: hanno finalità di orientamento e di addestramento pratico e devono svolgersi durante le vacanze estive, ovvero nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo. Sono rivolti a giovani o adolescenti regolarmente iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado o presso l'università.

Tutor didattico organizzativo: ha funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantiene e garantisce i rapporti costanti tra promotore e tirocinante, assicura il monitoraggio del progetto individuale, predispone la relazione finale del tirocinio, anche ai fini della certificazione delle competenze ed è designato dal promotore.

Tutor aziendale: ha funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro ed è designato dall'azienda ospitante.

Risorse umane: si devono ricomprendere:

- i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato, lavoratori con contratto a tempo determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
- i soci lavoratori di cooperative.

Costruisci il tuo domani.
ADESSO.



Fon.Te.



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I
DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZO
COMMERCIO TURISMO E SERVIZI

 SEDE: Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma

Per informazioni di carattere generale:

 Call Center 199.280.808  callcenter@fondofonte.it

 Per informazioni di carattere specifico: 06.58.30.35.58

 www.fondofonte.it




Documentazione

- **Decreto Giunta Regionale Lombardia del 25 ottobre 2013, n. X/825** **pag. 35**
Nuovi Indirizzi regionali in materia di tirocini
- **Decreto Dirigenziale 5 novembre 2013, n. 10031** **pag. 42**
Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini –Disposizioni attuative
- **Regione Lombardia FAQ del 15 aprile 2014** **pag. 58**



Proteggi la tua salute con il Fondo Est



comunicazione.cristina@fondoest.it

Fondo Est è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i dipendenti dei settori terziario, turismo e servizi.

Informati!

www.fondoest.it



Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825

Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 18 co. 1 e co. 2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 21, comma 4, che prevede che si possano svolgere percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina della cooperative sociali»;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 «Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini», convertito con modificazioni in l. 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini e di orientamento;
- l'Accordo, sottoscritto in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, recante «Linee guida in materia di tirocini» ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92;

Viste:

- la delibera di Giunta regionale del 20 marzo 2012, n. 3153 recante «Indirizzi regionali in materia di tirocini»;
- il d.d.u.o. del 27 novembre 2012, n. 10956 recante «Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r. 3153 del 20 marzo 2012: indicazioni operative per l'avvio dei tirocini»;
- il d.d.u.o. del 23 gennaio 2013, n. 365, «Determinazioni in merito all'attivazione di tirocini di cui al d.d.u.o. del 27 novembre 2012 n. 10956 «Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r. del 20 marzo 2012 n. 3153»;

Considerato che con il citato Accordo Stato - Regioni dello scorso 24 gennaio 2013 sono state adottate le Linee guida nazionali in materia di tirocini extracurricolari;

Ritenuto di:

- riallineare gli «Indirizzi regionali in materia di tirocini» sulla base delle indicazioni nazionali delle «Linee guida in materia di tirocini»;
- ricomprendere anche gli indirizzi in materia di tirocini *estivi* e i tirocini *curricolari* al fine di regolare compiutamente la materia per quanto attiene i caratteri generali e assicurare il raccordo con la disciplina comune relativa ai tirocini;

Sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per

le Politiche del Lavoro e della Formazione;

Vista la d.g.r. n. 614 del 6 settembre 2014 «Indirizzi regionali in materia di tirocini» (richiesta di parere alla commissione consiliare) che approvava la proposta di indirizzi regionale e trasmetteva il provvedimento al Presidente del Consiglio regionale;

Visto:

- il «parere n. 9 - d.g.r. n. 614 del 06 settembre 2013, «Indirizzi regionali in materia di tirocini» inviato dalla IV Commissione «Attività produttive e occupazione» in data 10 ottobre 2013 ai sensi dell'art. 18, comma 2, l.r. 22/2006, che si è

espressa favorevolmente all'unanimità, formulando quattro raccomandazioni in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta;

- l'art. 2 comma 5 ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla legge 99/13, che definisce che il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale;
- il carattere peculiare di alcune iniziative relative ai tirocini curricolari rivolti a persone iscritte o frequentanti percorsi di istruzione, per i quali si è reso indispensabile definire meglio la periodicità del tirocinio;

Ritenuto di integrare il documento «Indirizzi regionali in materia di tirocini» con i contenuti delle quattro raccomandazioni del «parere n. 9 - d.g.r. n. 614 del 6 settembre 2013, «Indirizzi regionali in materia di tirocini» inviato dalla IV Commissione «attività produttive e occupazione» in data 10 ottobre 2013 ai sensi dell'art. 18, comma 2, l.r. 22/2006, che si è espressa favorevolmente all'unanimità;

Ritenuto di recepire la prima raccomandazione «assicurare la tutela e l'effettiva inclusione dei soggetti svantaggiati, introducendo una deroga all'obbligo di indennità di partecipazione al punto 4.1 dell'allegato A» modificandolo nel modo seguente: «questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorevoli lo svolgimento del tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità o svantaggio previste all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381»;

Ritenuto di recepire la seconda raccomandazione «assicurare l'attivazione dei tirocini qualora la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna, nell'ambito di intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente compatibili con l'istituto del tirocinio, in particolare per i minori», modificando nel modo seguente il punto 3.4 - Durata del Tirocinio - dell'Allegato A: «La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.»;

Ritenuto di recepire la terza raccomandazione «ridurre l'impatto dell'introduzione dell'indennità di partecipazione per gli enti locali, tenendo conto del principio di invarianza della finanza pubblica, anche mediante forme di forfettizzazione», modificando nel modo seguente il punto 3.8 - Indennità di partecipazione - dell'Allegato A «Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfettaria di 300 euro mensili.»;

Ritenuto di recepire la quarta raccomandazione «assicurare una minore indennità di partecipazione nei tirocini a tempo parziale, tenendo conto del mancato utilizzo dei buoni pasto o del servizio mensa» modificando nel modo seguente il punto 3.8 - Indennità di partecipazione - dell'Allegato A: «Per la partecipazione ai tirocini di cui al paragrafo 1 lettere a) e b), è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.»;

Ritenuto inoltre di recepire quanto disposto dall'art. 2 comma 5 ter del decreto legge 76/13, così come convertito dalla Legge 99/13, (intervenuto successivamente all'inoltro della richiesta di parere alla competente commissione) che definisce che «il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale», al punto 3.1 - Attivazione del tirocinio - dell'Allegato A;

Ritenuto altresì di procedere con un'integrazione al testo dell'Allegato A, volta a specificare il carattere peculiare di alcune iniziative relative ai tirocini curricolari, rivolti a persone iscritte o frequentanti percorsi di istruzione, per i quali si è reso indispen-

sabile definire la periodicità e per la precisione al punto 1 par. tirocini curricolari nel modo seguente: «*Tirocini formativi curricolari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico*» ;

Ritenuto di approvare la proposta di «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini», allegato A) al presente atto, quale parte integrale e sostanziale delle presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini», allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi della l.r. 22/2006, che raccoglie le quattro raccomandazioni della IV Commissione Consiliare;

2. di recepire la prima raccomandazione «assicurare la tutela e l'effettiva inclusione dei soggetti svantaggiati, introducendo una deroga all'obbligo di indennità di partecipazione al punto 4,1 dell'allegato A» modificandolo nel modo seguente: «*questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorevoli lo svolgimento del tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità o svantaggio previste all'art.4 della legge 8 novembre 1991, n. 381*»;

3. di recepire la seconda raccomandazione «assicurare l'attivazione dei tirocini qualora la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna, nell'ambito di intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente compatibili con l'istituto del tirocinio, in particolare per i minori» modificando nel modo seguente il punto 3.4 - Durata del Tirocinio - dell'Allegato A: «*La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.*»;

4. di recepire la terza raccomandazione «ridurre l'impatto dell'introduzione dell'indennità di partecipazione per gli enti locali, tenendo conto del principio di invarianza della finanza pubblica, anche mediante forme di forfetizzazione», modificando nel modo seguente il punto 3.8 - Indennità di partecipazione - dell'Allegato A «*Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfetaria di 300 euro mensili.*»;

5. di recepire la quarta raccomandazione «assicurare una minore indennità di partecipazione nei tirocini a tempo parziale, tenendo conto del mancato utilizzo dei buoni pasto o del servizio mensa» modificando nel modo seguente, il punto 3.8 - Indennità di partecipazione - dell'Allegato A: «*Per la partecipazione ai tirocini di cui al paragrafo 1 lettere a) e b), è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.*» ;

6. di recepire quanto disposto dall'art. 2 comma 5 ter del decreto legge 76/13, così come convertito dalla Legge 99/13, (intervenuto successivamente all'inoltro della richiesta di parere alla competente commissione) che definisce che «*il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale*», modificato nel testo dell'allegato A, al punto 3.1 - Attivazione del tirocinio;

7. di integrare il testo dell'Allegato A, specificando il carattere peculiare di alcune iniziative relative ai tirocini curricolari, rivolti a persone iscritte o frequentanti percorsi di istruzione, per i quali

si è reso indispensabile definire la periodicità, e per la precisione al punto 1 par. tirocini curricolari nel modo seguente: «*Tirocini formativi curricolari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico*»;

8. di dare atto che i presenti indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali, che definiranno gli standard di convenzione e progetto formativo;

9. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore degli indirizzi regionali di cui al punto 1, non si applica la delibera di Giunta regionale del 20 marzo 2012, n. 3153;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web di Regione Lombardia Direzione generale Istruzione Formazione e lavoro.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

NUOVI INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI
Approvato con DGR X/825 del 25 ottobre 2013**INDICE****1. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI****2. SOGGETTI**2.1 *Soggetti Promotori*2.2 *Soggetti Ospitanti*2.3 *Tutorship***3. DISCIPLINA COMUNE**3.1 *Modalità di attivazione*3.2 *Limiti all'attivazione dei tirocini*3.3 *Modalità di attuazione*3.4 *Garanzie assicurative*3.5 *Durata del tirocinio*3.6 *Comunicazioni obbligatorie*3.7 *Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite*3.8 *Indennità di partecipazione***4. DISCIPLINA SPECIFICA**4.1 *Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati*4.2 *Tirocini estivi di orientamento*4.3 *Tirocini curricolari***5. MONITORAGGIO, CONTROLLI E DISCIPLINA SANZIONATORIA****1. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

La presente regolamentazione ha per oggetto la disciplina dei tirocini in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee-guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini.

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Rientrano nei presenti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini dell'Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro. La presente disciplina definisce uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini indipendentemente dalla denominazione utilizzata.

Pertanto sono oggetto della presente regolamentazione i tirocini così definiti:

- Tirocini extracurricolari
 - a) Tirocini "formativi e di orientamento", finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
 - b) Tirocini di "inserimento/reinserimento al lavoro", finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.
 - c) Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91;
 - d) Tirocini estivi di orientamento. Sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico **ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti.**
- Tirocini curricolari
 - Tirocini formativi curricolari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master **universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale**, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, **anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.**

Non rientrano tra le materie oggetto dei presenti Indirizzi:

- i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinarie o riferiti a percorsi abilitanti / regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
- i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, quali ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;

- qualsiasi fattispecie di tirocinio rivolto a soggetti extracomunitari non residenti o non già presenti in territorio italiano in condizione di regolarità promossi all'interno delle quote di ingresso;
- le borse di studio, quale erogazione attribuita a soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, ricerca e di specializzazione;
- altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini attivati dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della medesima legge.

I presenti indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali che definiscono i modelli di convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale.

Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei presenti indirizzi continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento).

Per le convenzioni collettive in corso, che hanno una durata temporale predeterminata entro la quale è possibile attivare singoli tirocini, queste dovranno essere adeguate alle disposizioni dei presenti indirizzi alla data di entrata in vigore degli stessi, come sopra definita; di conseguenza i relativi tirocini, successivamente avviati, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.

2. SOGGETTI

2.1 Soggetti promotori

Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.

L'attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti soggetti:

- istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561;
- autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

Regione Lombardia riconosce il ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale soggetto promotore, anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti *in house*.

2.2 Soggetti ospitanti

Può svolgere il ruolo di soggetto ospitante qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;

2.3 Tutorship

a) Il soggetto promotore individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell'attestazione finale.

Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di leFP.

b) Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

c) Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

3. DISCIPLINA COMUNE

3.1 Attivazione del tirocinio

Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale.

I modelli dei documenti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 sono adottati con decreto dirigenziale.

La convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini.

La convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all'indennità di partecipazione.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenni) e contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento.

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato **ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.**

In caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

3.2 Limiti all'attivazione dei tirocini

- a) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- b) il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio rientrante tra le tipologie a) e b) di cui al paragrafo 1. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione.
- c) nell'ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
- d) Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:
 - strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
 - strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
 - strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel conteggio delle "risorse umane", in questo contesto si devono ricomprendere:

- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi.

Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.

3.3 Attuazione del tirocinio

- a) Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6.

Il soggetto promotore collabora all'azione di monitoraggio di cui al paragrafo 5 e redige con cadenza annuale un rapporto sintetico sui risultati dei tirocini attivati, da pubblicare sul proprio sito internet, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, e inviare, su richiesta, alla Regione Lombardia.
- b) Spetta al soggetto ospitante il presidio dell'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6.
- c) Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;

3.4 Durata del tirocinio

Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

- sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
- dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.

La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3.5 Comunicazioni obbligatorie

I tirocini di cui ai presenti indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co.2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006.

Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

Con successivo decreto dirigenziale saranno definite modalità e contenuti delle comunicazioni.

3.6 Garanzie assicurative

Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL;

- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

3.7 Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a:

- a) rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio, attestante la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.
- b) rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento, ove possibile, al Quadro regionale degli standard professionale o, quando istituito, al Repertorio nazionale di cui all'art. 4 comma 67 della legge n. 92 del 2012.

3.8 Indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini di cui al paragrafo 1 lettere a) e b), è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa **ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.**

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e **si applica almeno un'indennità forfettaria di 300 euro mensili.**

Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

4. DISCIPLINA SPECIFICA

4.1 Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati

Ferme restando le finalità proprie dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento, questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorevoli lo svolgimento del tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità o svantaggio **previste all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.**

A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) vincoli di durata:
 - per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salva l'estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
 - per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvo che particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio;
- b) soggetti attuatori:
 - non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante.
 - Per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all'interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane.
- c) Progetto formativo individuale: al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l'acquisizione di professionalità elementari.
- d) Indennità di partecipazione: al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale **assumono le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili,** della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espressa dal Comitato Tecnico Provinciale.

4.2 Tirocini estivi di orientamento

Ai tirocini estivi di cui al paragrafo 1 lettera d) si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) vincoli di durata: devono essere realizzati nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, per una durata non superiore a tre mesi;
- b) Soggetti promotori: l'attivazione è riservata alle istituzioni scolastiche o formative presso le quali risulta iscritto il tirocinante, anche mediante accordo con altri soggetti promotori di cui al par. 3.
- c) Soggetti attuatori. Non si applicano:
 - il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
 - i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento.
- e) Progetto formativo individuale: le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente;
- f) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione.

4.3 Tirocini curricolari

Ai tirocini curricolari di cui al paragrafo 1 lettera e) si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

- a) Soggetti promotori: l'attivazione è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini. b) Soggetti attuatori. Non si applicano:
- il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
 - i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento.
 - i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.
- c) Progetto formativo:
- indica gli esiti di apprendimento del percorso cui si riferisce l'esperienza di tirocinio;
 - individua i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
 - non prevede la specificazione della figura professionale di riferimento.
- d) Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
- e) Tutorship: ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di cinque tirocinanti.
- f) Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite: la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo. Non è previsto rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo.
- g) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono l'eventuale indennità di partecipazione.

I soggetti promotori possono stipulare convenzioni con enti dell'Unione Europea al fine di garantire esperienze di tirocinio per studenti stranieri, assicurando il rispetto delle presenti disposizioni.

5. MONITORAGGIO, CONTROLLO E DISCIPLINA SANZIONATORIA

La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie.

Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale competente.

Ulteriori forme di monitoraggio saranno previste in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Con l'entrata in vigore dei presenti indirizzi si applicano le sanzioni vigenti in materia di lavoro nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 c. 35 della Legge 92/2012.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.

In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accREDITAMENTO e sull'autorizzazione.

La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

D.d.u.o. 5 novembre 2013 - n. 10031
Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini - Disposizioni attuative

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Visti:

- l'accordo Stato-Regioni dello scorso 24 gennaio 2013, in cui sono stati adottati standard minimi regionali a cui attenersi per la redazione delle «Linee guida nazionali in materia di tirocini extracurriculari»;
- la delibera di Giunta regionale del 25 ottobre 2013 n. 825 che approvava i Nuovi Indirizzi regionali in materia di tirocini;

Considerato che la suddetta Delibera rinvia a un successivo decreto dirigenziale la predisposizione degli standard minimi per la presentazione delle convenzioni e dei progetti formativi di tirocinio;

Considerato che ai sensi della citata d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013 i «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini» entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURL dei decreti dirigenziali che definiscono i modelli di convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale;

Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore degli Indirizzi regionali di cui al punto precedente, non si applicano le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale del 20 marzo 2012, n. 3153 e nel d.d.u.o. del 27 novembre 2012, n. 10956 inerente «Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r. n. 3153 del 20 marzo 2012: indicazioni operative per l'avvio dei tirocini»;

Ritenuto di approvare gli *Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013*, Allegato A) al presente atto, quale parte integrale e sostanziale del presente decreto;

Richiamati :

- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, «Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 27, co. 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lett. f) prevede l'ingresso di **«persone che sono autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani»;**
- il d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, co. 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», ed in particolare l'art. 40, (Casi particolari di ingresso per lavoro) co. 9 lett. a e il co. 10 e l'art. 44 bis (Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca), che prevedono la possibilità - a favore di cittadini non appartenenti all'U.E. e residenti all'estero - di svolgere presso unità produttive del nostro Paese:
 - un tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale mediante presentazione di un progetto formativo da vistarsi da parte della Regione ai fini del rilascio del visto d'ingresso da parte del consolato nel paese di origine;
 - un'attività di addestramento professionale sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipende l'interessato, con presentazione di un progetto formativo da approvarsi da parte della Regione, per il conseguente rilascio del nullaosta al lavoro, da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione operante presso le Prefetture;
- l'art. 3, co. 2, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 22 Marzo 2006, «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea»;

Valutati i contenuti del progetto «Programmazione e gestione delle politiche migratorie» e della «Nota sulle procedure di ingresso in Italia per motivi di tirocinio e formazione professionale: proposte di semplificazione e di adozione di modalità comuni per la corretta interpretazione dei requisiti normativi in materia» predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, con la partecipazione delle Regioni e l'assistenza tecnica di ItaliaLavoro;

Considerato che con decreto del 16 luglio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome, ha approvato la

ripartizione, alle Regioni e alle Province Autonome, delle rispettive quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini e d'orientamento da parte di cittadini dell'area extra Ue ed ha assegnato alla Regione Lombardia, per l'anno 2013, n. 800 quote d'ingresso per lo svolgimento di percorsi formativi e di orientamento da parte di cittadini non appartenenti all'Unione Europea;

Ritenuto opportuno quindi specificare le procedure di gestione finalizzate all'apposizione del «visto» sul progetto formativo di tirocinio per i cittadini non comunitari, approvando i seguenti allegati, parti integranti del presente decreto, per la presentazione di progetti destinati ad attivare Tirocini per cittadini extracomunitari non residenti in Italia - tramite procedura interna di validazione:

Allegato B - Indicazione operative per la presentazione di tirocini e distacchi per cittadini non comunitari residenti all'estero;

Allegato 1B - Schema di convenzione;

Allegato 2B - Format progetto formativo dei tirocini per cittadini extracomunitari;

Allegato 3B - Relazione finale

Allegato 4B - Format progetto formativo dei distacchi per cittadini extracomunitari;

Ritenuto opportuno che la procedura di validazione dei progetti per attivare Tirocini per cittadini extracomunitari residenti all'estero entri in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, per garantire continuità allo svolgimento di percorsi formativi e di orientamento da parte di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, attraverso le quote di ingresso previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero Affari Esteri;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare gli *Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013*, Allegato A) al presente atto, quale parte integrale e sostanziale del presente decreto;

2. di dare atto che i *nuovi Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013* entreranno in vigore 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto dirigenziale sul Burl;

3. di dare atto che per i tirocini curricolari ed extracurricolari in corso di svolgimento, fino alla data di entrata in vigore dei presenti Indirizzi, continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista ed ammissibile dalla normativa di riferimento);

4. di specificare le procedure di gestione finalizzate all'apposizione del «visto» sul progetto formativo di tirocinio per i cittadini non comunitari, approvando i seguenti allegati, parti integranti del presente decreto, per la presentazione di progetti destinati a Tirocini per cittadini extracomunitari non residenti in Italia - tramite procedura interna di validazione:

• Allegato B - Indicazione operative per la presentazione di tirocini e distacchi per cittadini non comunitari residenti all'estero;

• Allegato 1B - Schema di convenzione;

• Allegato 2B - Format progetto formativo dei tirocini per cittadini extracomunitari;

• Allegato 3B - Relazione finale

• Allegato 4B - Format progetto formativo dei distacchi per cittadini extracomunitari;

5. di dare atto che la procedura di validazione dei progetti per attivare Tirocini per cittadini extracomunitari residenti all'estero entrerà in vigore con la pubblicazione del presente decreto;

6. di dare atto che, a seguito dell'entrata in vigore degli *Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013*, di cui al presente atto, non si applicano le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale del 20 marzo 2012, n. 3153 e nel d.d.u.o. del 27 novembre 2012, n. 10956 inerente «Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r. n. 3153 del 20 marzo 2012: indicazioni operative per l'avvio dei tirocini»;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web direzionale della Direzione generale Istruzione Formazione e lavoro.

Il dirigente della uo mercato del lavoro
Giuseppe Di Raimondo Metallo

**STANDARD MINIMI PER LA STESURA E LA STIPULA DI CONVENZIONI E PROGETTI
FORMATIVI INDIVIDUALI PER TIROCINI DI CUI ALLA DGR n° 825 del 25/10/2013**
FINALITA'

Le presenti disposizioni definiscono uno standard minimo inderogabile per la stesura e la stipula delle convenzioni e dei progetti formativi individuali per tirocini avviati nel rispetto delle disposizioni contenute nella D.g.r. n° 825 del 25/10/2013 (di seguito Indirizzi Regionali).

CONVENZIONE

La convenzione per i tirocini attivati ai sensi degli Indirizzi Regionali deve garantire i seguenti elementi minimi:

- indicazione della tipologia di convenzione (individuale, se finalizzata ad un singolo tirocinio, collettiva se finalizzata ad una pluralità di tirocini);
- l'esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della convenzione (se sono previsti tirocini di diverse tipologie, devono essere esplicitate tutte le specifiche indicazioni richieste dagli Indirizzi Regionali);
- anagrafica soggetto promotore (con indicazione della tipologia in cui rientra, sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 2.1. Soggetti promotori degli Indirizzi Regionali);
- anagrafica soggetto ospitante;
- obblighi del soggetto promotore;
- obblighi del soggetto ospitante;
- obblighi e diritti del tirocinante;
- l'esplicitazione delle eventuali suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto ospitante e soggetto promotore (comunicazioni obbligatorie, informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, indennità di partecipazione, garanzie assicurative);
- l'esplicito rinvio al progetto formativo individuale per ogni tirocinio afferente la convenzione;
- per le convenzioni collettive: durata della convenzione ed eventuali modalità di rinnovo.

Inoltre ogni singola convenzione deve riportare la seguente dicitura:

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Copia della convenzione sottoscritta dai soggetti interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto promotore e del soggetto ospitante, una copia deve essere consegnata al tirocinante.

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

Il PFI per i tirocini attivati ai sensi degli indirizzi Regionali deve garantire i seguenti elementi minimi:

- l'esplicitazione della tipologia di tirocinio;
- anagrafica soggetto promotore;
- anagrafica tutor soggetto promotore (con indicazione del titolo di studio);
- anagrafica soggetto ospitante (comprensivo del settore di attività economica ATECO);
- anagrafica tutor soggetto ospitante (con indicazione delle esperienze e competenze professionali possedute e del numero di tirocinanti che accompagna ad avvio del nuovo tirocinio);
- anagrafica tirocinante (con indicazione della tipologia di destinatario in cui rientra, sulla base delle definizioni di tirocinio di cui ai paragrafi 1 e 4 degli Indirizzi Regionali);
- indicazione del numero di "risorse umane" (come definite dagli Indirizzi Regionali) presenti nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso;
- esplicitazione del numero dei tirocini attivi nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso, distinti secondo le tipologie previste dagli Indirizzi Regionali;
- dati di tirocinio:
 - sede di svolgimento ed eventuali altre sedi;
 - dati identificativi delle coperture assicurative (posizione INAIL- Società assicuratrice e numero polizza Responsabilità Civile);
 - data di inizio e fine e durata in mesi;
 - orari di svolgimento giornaliero (con eventuale articolazione tra le diverse sedi);
 - area professionale prevalente di riferimento (codici CP Istat);
 - figura professionale di riferimento (se dovuta o prevista - L.92/2012 art. 4 comma 67);
 - descrizione attività e obiettivi formativi;
 - competenze attese (se previste);
 - modalità di accertamento degli apprendimenti (se previste);
 - importo Indennità mensile (se dovuta o prevista) nel rispetto delle indicazioni degli Indirizzi Regionali.
- compiti e responsabilità del tutor del soggetto promotore;
- compiti e responsabilità del tutor del soggetto ospitante;
- diritti e doveri del tirocinante.

Il PFI deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati. Copia del PFI sottoscritta dai soggetti interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto promotore e del soggetto ospitante, mentre una copia deve essere consegnata al tirocinante. Qualora il tirocinante sia minorenne, il PFI sarà sottoscritto da chi ne ha la rappresentanza legale.

MODALITÀ E CONTENUTI DELLE COMUNICAZIONI FINALIZZATE AL MONITORAGGIO E AL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO.

Le attività di monitoraggio di cui al paragrafo 5 degli indirizzi regionali sono effettuate attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie. Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro.

Le comunicazioni obbligatorie dovranno essere effettuata accedendo al Servizio informatico della Provincia di svolgimento del tirocinio (modulo applicativo COB del portale SINTESI), fatti salvi i casi di soggetti ospitanti multilocalizzati che abbiano optato per l'accantonamento delle comunicazioni presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.

Ad esito della definizione delle modalità di trasmissione della convenzione e del progetto formativo da parte del tavolo tecnico del SIL, Regione Lombardia valuterà la realizzazione di una specifica piattaforma informatica.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI TIROCINI E DISTACCHI PER CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO
FINALITA'

Le presenti indicazioni operative sono finalizzate a disciplinare le procedure e le condizioni per il rilascio del visto da parte della Regione in funzione del visto di ingresso per tirocinio formativo (ex art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998) da parte delle Rappresentanze diplomatiche consolari del luogo di residenza dello straniero.

DESTINATARI

I destinatari sono i cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero per cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 22 marzo 2006 "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea".

1. Progetti di tirocinio formativo o di orientamento

Soggetti beneficiari	Cittadini stranieri maggiorenni non appartenenti all'Unione Europea, residenti all'estero ed in condizione di disoccupazione o inoccupazione
Soggetti ospitanti	Datori di lavoro iscritti nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o comunque attivi sul territorio regionale
Durata e periodo di svolgimento dei tirocini	La durata massima è di 24 mesi proroghe comprese (art.44bis del DPR 394/1999 e ss. mm. ii.). Le fasce orarie per lo svolgimento del tirocinio devono essere coerenti alle disposizioni di cui agli indirizzi regionali in materia di tirocini (D.g.r n° 825 del 25/10/2013)
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> o istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/07 e 22/06; o autorizzati nazionali e regionali ai servizi per il lavoro (D.lgs 276/03 e l.r. 22/2006) o comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti.
Predisposizione progetto di tirocinio ed iter amministrativo	<p>I progetti di tirocinio sono predisposti utilizzando l'apposita Convenzione (all. 1B) e il Progetto Formativo (all. 2B) stipulati tra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante.</p> <p>La documentazione deve essere inviata a Regione Lombardia - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - UO lavoro - Struttura Occupazione e Occupabilità - Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia, 1- 20124-Milano</p> <p>Entro 30 giorni, dalla data di presentazione della richiesta, il competente nucleo di valutazione verificando i requisiti di ammissibilità e valutando le candidature secondo i criteri di selezione del presente allegato, formula parere ai fini dell'apposizione del visto regionale al progetto formativo di tirocinio.</p> <p>Il visto regionale viene apposto mediante specifico atto amministrativo.</p> <p>Il soggetto proponente ha la responsabilità di far pervenire il progetto vistato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso il paese di residenza del tirocinante che, fatte le opportune verifiche, dispone il rilascio del visto d'ingresso.</p> <p>Nel caso di variazioni o annullamento rispetto a quanto presentato ovvero di rinuncia da parte del tirocinante, il soggetto promotore deve dare immediata comunicazione ai soggetti interessati (Regione Lombardia tramite il seguente indirizzo - lavoro@pec.regione.lombardia.it e Questura competente).</p>
Documentazione	<p>Convenzione e Progetto formativo in 2 copie sottoscritte da parte dei legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante.</p> <p>Fotocopia del passaporto del tirocinante o documento d'identità equivalente (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza).</p> <p>A tirocinio avviato:</p> <ul style="list-style-type: none"> o il soggetto promotore deve inviare la lettera di inizio tirocinio, contenente la data effettiva di avvio e conclusione, alla Questura di riferimento territoriale della sede operativa dell'azienda ospitante e alla Regione Lombardia tramite Pec; o l'azienda ospitante deve conservare la documentazione attestante l'attività ai fini del controllo da parte dei soggetti competenti e restituirla al soggetto promotore al termine delle attività di tirocinio. <p>A conclusione del tirocinio:</p> <ul style="list-style-type: none"> o il soggetto ospitante redige una relazione finale (allegato 3B) da inviare (a cura del soggetto promotore) a Regione Lombardia tramite Pec; o il soggetto promotore, rilascia l'attestato di competenza o attestazione del percorso formativo nel rispetto della normativa regionale in materia.
Tutorship	<p>Il soggetto promotore individua un TUTOR didattico che è il responsabile didattico-organizzativo delle attività.</p> <p>Il datore di lavoro ospitante individua il TUTOR aziendale che è il responsabile dell'inserimento del tirocinante e lo segue nel periodo di formazione lavorativa.</p>

Responsabilità del soggetto promotore	<p>Il soggetto promotore è responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> o dell'accertamento delle dimensioni aziendali al fine di stabilire il numero di tirocinanti ospitabili come indicato negli indirizzi regionali in materia di tirocini (D.g.r n° 825 del 25/10/2013); o del controllo dell'identità del firmatario del soggetto ospitante; o dell'accoglienza e assistenza del tirocinante all'arrivo; o del monitoraggio dell'iniziativa e del rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante (fra cui la formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro); o dell'attestazione finale del percorso in collaborazione col tutor aziendale; o della raccolta della documentazione attinente la realizzazione del tirocinio; o della documentazione inviata a Regione Lombardia per la presentazione del progetto ai fini del rilascio del visto. <p>Il soggetto promotore deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative, da svolgersi durante il periodo di tirocinio, finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla conoscenza della lingua italiana; - alla acquisizione di competenze relative all'organizzazione e ai diritti e doveri dei lavoratori nelle imprese.
Responsabilità del soggetto ospitante	<p>Il soggetto ospitante ha la responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> o di fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge; o di garantire al tirocinante vitto e alloggio e i costi del viaggio di ritorno; o di collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza ed alla redazione della relazione finale; o di garantire quanto previsto nella convenzione e nel progetto formativo; o di garantire al tirocinante le stesse tutele e informazioni, in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. o di vigilare sull'effettivo rientro nel Paese di origine del tirocinante al termine dell'esperienza formativa.
Requisiti di ammissibilità	<p>I progetti saranno ritenute ammissibili se:</p> <ul style="list-style-type: none"> o compilati secondo la modulistica di cui al presente decreto; o completi della documentazione richiesta; o presentati da soggetti promotori nel rispetto delle presenti disposizioni. <p>In coerenza con gli indirizzi regionali e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini, non saranno ritenute ammissibili candidature per tirocini riferiti a professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.</p> <p>Inoltre nel Progetto formativo individuale deve essere esplicitamente indicato ai sensi dell' Art.40, co. 9 lett. A) DPR 394/1999 il percorso di formazione che si intende completare con il percorso di tirocinio.</p>
Criteri di selezione delle candidature	<p>La selezione delle candidature avviene sulla base dei seguenti criteri e priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Coerenza fra titolo di studio conseguito o in corso di conseguimento e gli obiettivi formative del tirocinio; o Percorso di tirocinio funzionale al completamento del percorso di formazione professionale (ex. Art.40, co. 9 lett. a) DPR 394/1999); o Corso di formazione erogato da ente accreditato e finalizzato al riconoscimento della qualifica o certificazione delle competenze acquisite; o Iscrizione da parte del soggetto ospitante nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; o Operatività del Soggetto promotore sul territorio regionale da più di due anni nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento; o Progetti dai quali emerge la conoscenza, anche base, da parte del tirocinante della lingua italiana e/o di altra lingua oltre alla lingua madre; o Conoscenza della lingua italiana da parte del legale rappresentante o del tutor dell'azienda
Controlli	<p>La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il soggetto promotore inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati alla Direzione Regionale del Lavoro e al Ministero degli Affari Esteri e degli Interni per le opportune verifiche.</p>

2. Progetti di distacco per finalità formative

(ex art. 40, co. 9 lett. b) e co. 10 D. P.R. 394/99 e successive modificazioni)

Soggetti beneficiari	Cittadini stranieri maggiorenni non appartenenti all'Unione Europea e dipendenti da organizzazioni situate in altri Stati.
Durata del distacco	La durata massima è di 24 mesi proroghe comprese.
Soggetti ospitanti	Possono promuovere distacchi gli Enti, imprese, organismi ed organizzazioni presso i quali si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formativa iscritti nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o comunque attivi sul territorio regionale.
Predisposizione del progetto di distacco e iter amministrativo	<p>I distacchi sono realizzati in base ad un apposito progetto formativo (allegato 4B) sottoscritto dal soggetto ospitante.</p> <p>La documentazione deve essere inviata alla Regione Lombardia - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - UO lavoro - Struttura Occupazione e Occupabilità - Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia, 1- 20124- Milano</p> <p>Entro 30 giorni, dalla data di presentazione della richiesta, il competente nucleo di valutazione verificando i requisiti di ammissibilità e valutando le candidature secondo i criteri di selezione del presente allegato, formula parere ai fini dell'apposizione del visto regionale al progetto formativo di distacco.</p> <p>Il visto regionale viene apposto mediante specifico atto amministrativo.</p> <p>Il soggetto ospitante ha la responsabilità di far pervenire il progetto vistato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso il paese di residenza del-lavoratore che, fatte le opportune verifiche, dispone il rilascio del visto d'ingresso.</p> <p>Nel caso di variazioni o annullamento rispetto a quanto presentato ovvero di rinuncia del lavoratore, il soggetto ospitante deve darne immediata comunicazione ai soggetti interessati (Regione Lombardia tramite il seguente indirizzo - lavoro@pec.regione.lombardia.it e Questura competente).</p>

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

Documentazione	<p>Progetto formativo di distacco <u>in 2 copie</u> sottoscritte dal legale rappresentante dell'azienda ospitante</p> <p>Fotocopia del passaporto del lavoratore o documento d'identità equivalente (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza), e documenti inerenti la natura dei rapporti tra azienda distaccante e azienda ospitante.</p> <p>A distacco avviato:</p> <ul style="list-style-type: none"> o il soggetto ospitante deve inviare la lettera di inizio distacco, contenente la data effettiva di avvio e conclusione, alla Questura di riferimento territoriale della sede operativa dell'azienda ospitante e alla Regione Lombardia tramite Pec; o l'azienda ospitante deve conservare la documentazione attestante l'attività ai fini del controllo da parte dei soggetti competenti.
Tutorship	Il soggetto ospitante individua un TUTOR come responsabile didattico-organizzativo delle attività in azienda.
Responsabilità dell'azienda	<p>L'azienda è responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> o della stesura del progetto formativo di distacco; o della stesura della lettera di inizio distacco contenente la data effettiva di avvio e conclusione del distacco e dell'invio alla Questura di riferimento territoriale delle sedi operative dell'azienda e alla Regione Lombardia tramite Pec; o di garantire la realizzazione di quanto previsto nel progetto formativo.
Requisiti di ammissibilità	<p>Le candidature saranno ritenute ammissibili se:</p> <ul style="list-style-type: none"> o compilate secondo la modulistica di cui al presente decreto; o complete della documentazione richiesta; o presentate da soggetti di cui al presente decreto nel rispetto delle presenti disposizioni.
Criteri di selezione delle candidature	<p>La selezione delle candidature avviene sulla base dei seguenti criteri e priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> o iscrizione da parte del soggetto ospitante nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; o conoscenza della lingua italiana del tutor dell'azienda.
Controlli	La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO
DI CITTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
RESIDENTI ALL'ESTERO - N. _____**

(Art. 3, comma 2, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 22 Marzo 2006)

TRA

_____ (denominazione del soggetto promotore) con sede legale in _____, codice fiscale _____ d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato da _____ nato a _____ il _____

E

_____ (denominazione del datore di lavoro ospitante) con sede legale in _____, codice fiscale _____ e P.IVA _____ d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato/a da _____, nato/a a _____ il _____

Premesso

Che l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento in impresa in osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di tirocini.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Definizione del tirocinio

_____ (denominazione del soggetto ospitante) consapevole dei vincoli e dei requisiti necessari si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. **1 (uno)** cittadino extracomunitario di nazionalità _____ in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di _____ (denominazione del soggetto promotore).

Art. 2

Progetto formativo e tutorship

Per ciascun tirocinante inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo nel rispetto delle disposizioni e secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, con competenze professionali adeguate e coerenti per affiancare il tirocinante.

Art. 3

Diritti e obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rientrare nel paese d'origine alla conclusione del tirocinio.

Il tirocinante ha diritto all'attestazione delle competenze professionali acquisite nel rispetto della normativa regionale.

Art. 4

Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante è tenuto a fornire e garantire al tirocinante un'indennità, il vitto ed alloggio ed inoltre si obbliga, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il suo rientro nel paese di provenienza.

Il soggetto ospitante si impegna, pur non costituendo il tirocinio formativo e di orientamento rapporto di lavoro, in ottemperanza del D.Lgs. 81/08, a considerare il tirocinante come fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Il soggetto infine è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge ed inoltre a collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza ed alla redazione della relazione finale;

Art. 5

Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore è tenuto nel rispetto delle disposizioni adottate da Regione Lombardia a verificare le dimensioni aziendali al fine di stabilire il numero di tirocinanti ospitabili nonché al controllo dell'identità del firmatario del soggetto ospitante.

Il soggetto promotore presenta il progetto di tirocinio vistato dall'ufficio competente, ai sensi degli ordinamenti regionali - tramite il tirocinante - alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. Il soggetto promotore è inoltre tenuto ad inviare all'ufficio competente della regione, la comunicazione di avvio tirocinio e delle eventuali variazioni nonché entro sessanta

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

giorni dalla conclusione dell'iter formativo, una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.
La comunicazione della data di avvio e di conclusione dei tirocini va presentata anche alla Questura competente per territorio della sede operativa delle aziende ospitanti.
Nei casi di rinuncia del tirocinante, il promotore ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Il soggetto promotore si preoccupa inoltre di monitorare il rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante.
Il soggetto promotore, s'impegna a garantire con la collaborazione del soggetto ospitante, al tirocinante che lo richiede, il rilascio di attestazioni o la certificazione delle competenze acquisite con il tirocinio nel rispetto della normativa regionale.

Milano _____

(firma per il soggetto promotore).....

(firma per il soggetto ospitante).....

_____ • _____

Decreto n° _____ del _____ (compilazione a cura di regione Lombardia)

**PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINO
NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO**

(rif. Convenzione n. _____ stipulata in data _____)

(Art. 3, comma 2, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 22 Marzo 2006; Rilascio del visto di ingresso per cittadini extracomunitari residenti all'estero(art.27 co. 1 lettera f del DLgs 286/1998 - TU disciplina immigrazione)

allegare copia originale dei seguenti documenti:

- convenzione
- copia passaporto (devono essere visibili numero , foto e scadenza)

DATI DEL TIROCINANTE

NOME	COGNOME	SESSO	NAZIONALITA'	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA

Indirizzo di residenza del tirocinante

VIA	NR.	CITTA'	STATO

RECAPITO TELEFONICO	E-MAIL

nel caso di alloggio presso altre persone indicare cognome e nome

passaporto¹

NR. PASSAPORTO	SCADENZA	RILASCIATO DA	DATA DI RILASCIO

consolato italiano presso cui verrà inoltrata la richiesta di visto

altri dati

CONVENZIONE (a cura di regione Lombardia protocollo e data)	PROGETTO FORMATIVO (a cura di regione Lombardia protocollo e data)	DURATA DEL TIROCINIO IN MESI e n° di ore di formazione previste

Esperienze formative

Titolo di studio conseguito _____ Conseguito nel (specificare anno) _____ Presso l'istituto/università _____ Corrispondente al livello _____ EQF ² Titolo di studio in corso di conseguimento _____ Presso istituto/università _____ Corrispondente al livello _____ EQF. Altre esperienze formative _____
--

Stato occupazionale del tirocinante nel Paese di origine

<input type="checkbox"/> Disoccupato <input type="checkbox"/> Inoccupato

¹ Inserire copia della pagina del passaporto in formato PDF in cui il nr. di passaporto, la foto e la data di scadenza siano leggibili;

² Il 20 dicembre 2012, in sede di Conferenza Stato-Regione, è stato sottoscritto l'Accordo con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono posizionati i titoli di studio italiani secondo i seguenti 8 livelli EQF: 1 Livello - Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione; 2 Livello - Certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione; 3 Livello - Attestato di qualifica di operatore professionale; 4 Livello - Diploma professionale di tecnico, Diploma liceale, Diploma di istruzione tecnica, Diploma di istruzione professionale, Certificato di specializzazione tecnica superiore; 5 Livello - Diploma di tecnico superiore; 6 Livello - Laurea, Diploma accademico di I livello; 7 Livello - Laurea Magistrale, Diploma accademico di II livello, Master Universitario di I livello, Diploma accademico di specializzazione (I), Diploma di perfezionamento o master (I); 8 Livello - Dottorato, Diploma accademico di formazione alla ricerca, Diploma di specializzazione, Master universitario di II livello, Diploma accademico di specializzazione (II), Diploma di perfezionamento o Master (II).

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

Esperienze lavorative

Esperienze lavorative nel settore di riferimento: <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (specificare quali _____)
--

Conoscenze linguistiche

Lingua madre _____ Altre lingue conosciute _____ Conoscenza della lingua italiana <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (specificare il livello QCRE ³ ed eventuali certificazioni) _____

Conoscenze linguistiche ai fini progettuali

Lingua di esecuzione del progetto _____ Conoscenza linguistica richiesta per l'esecuzione del progetto - Certificata a livello QCRE _____ - Appresa (specificare eventuali certificazioni) _____

altri elementi che evidenzino una correlazione tra esperienze pregresse e le attività del tirocinio _____ _____

DATI DEL SOGGETTO OSPITANTE

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA

Iscriz. CCIAA di _____ N° _R.E.A. _____ in data _____ Anni di attività in Lombardia _____ Sede Legale _____ Sede operativa ove si svolgerà il tirocinio _____ Settore e ramo di attività Cod. ATECO _____ CCNL applicato _____ N° complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato all'atto della sottoscrizione del presente progetto formativo: _____
--

Dati del legale rappresentante:

Cognome e nome _____ C.F. _____ Cittadinanza _____ Nato il _____ Luogo di nascita _____ Indirizzo completo di residenza _____ Domiciliato per la carica presso _____ Tipo di documento d'identità _____ N° _____ Data di rilascio _____ Rilasciato da _____ Conoscenza della lingua italiana <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì

DATI DEL SOGGETTO PROMOTORE

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA

Iscriz. CCIAA di _____ N° _R.E.A. _____ in data _____ Anni di attività in Lombardia _____ Anno di accreditamento _____ Id operatore _____

OBIETTIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Elementi distintivi

Area -riferimento Qrsp (se previsto)	Profilo - riferimento Qrsp (se previsto)

Contesto

Indicare gli ambiti in cui opera l'azienda ed in particolare descrivere il ramo d'attività in cui il tirocinante verrà inserito

Obiettivi formativi

Il tirocinio è finalizzato all'acquisizione delle Competenze riferite a Profili Professionali che possono essere contenuti nel QRSP di cui al DDUO di cui al DDUO N. 7105 del 29-07-11 oppure a Profili non contenuti nel QRSP.

a) Competenze tecnico professionali

Competenza 1 (rif. Profilo) _____

Competenza 2 (rif. Profilo) _____

b) **Altre Competenze professionali**, di base e trasversali tra cui quelle relative alla lingua italiana (indicare quali)

c) **Formazione sui temi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro** (Dlgs. 81/08)

Eventuali moduli formativi

Titolo modulo formativo _____

N° ore _____

Contenuti:

Elementi di dettaglio

a) Durata

Periodo in _____ mesi, dal _____ al _____ n. ore _____.

b) Sede del tirocinio

Indicare la sede operativa dove si svolge il tirocinio e le eventuali altre sedi

c) Tutor

Tutor soggetto promotore _____

Tel: _____ E-mail: _____

Tutor soggetto ospitante _____

Tel: _____ E-mail: _____

Conoscenza della lingua italiana del tutor del soggetto ospitante: Si No

d) Coperture assicurative del tirocinante

Infortuni sul lavoro INAIL posizione nr. _____

Responsabilità civile posizione nr. _____

Compagnia di Assicurazione _____

e) Indennità

Indennità pari a euro _____ al mese (a cura del soggetto ospitante).

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

f) **Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante metterà a disposizione (garantisce) la sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzo completo) _____
_____ composto da n. ____ vano e servizi, della superficie di mq _____.

a sua esclusiva disposizione.

da condividere con altre n. ____ persone.

Il soggetto ospitante a sua cura e spesa, fornirà al tirocinante il vitto, secondo le seguenti modalità di erogazione dei pasti:

Mensa aziendale.

Rimborso dei pasti fino ad un massimo di € _____ al mese.

Buoni pasto pari a € _____ giornalieri.

Erogazione dei pasti direttamente a cura del soggetto ospitante.

Compreso nell'importo della borsa di studio mensile

Il soggetto ospitante a sua cura e spesa provvede ai costi del viaggio di ritorno

g) **Obblighi del tirocinante**

Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

Rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Rientrare nel paese d'origine alla conclusione del tirocinio

Luogo _____, data _____

Firma del tirocinante per asseverazione, da apporre davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare al momento del rilascio del visto d'ingresso

Firma del Legale Rappresentante e timbro (soggetto promotore)

Firma del Legale Rappresentante e timbro Impresa/Ente (soggetto ospitante)

I sottoscritti sono consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

RELAZIONE FINALE
a cura del soggetto ospitante

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia di _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domicilio (se diverso dalla residenza) a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____,

in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) _____ Codice fiscale/Partita IVA _____ con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, indirizzo _____ mail _____ da utilizzarsi per le eventuali comunicazioni ufficiali.

Avvalendosi delle disposizioni di cui all'artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

che il/la tirocinante _____ nato/a a _____ il _____, passaporto n° _____, scadenza _____, rilasciato da _____, data di rilascio _____ ha concluso regolarmente la propria esperienza di tirocinio approvata con decreto n° _____ del _____ presso la propria azienda.

DATI SINTETICI DEL TIROCINIO (Definire in modo sintetico ed esaustivo)

Impegno orario del tirocinio (PART TIME- FULL TIME) e sua durata.

Luogo di svolgimento (descrizione sintetica: servizio, utenza, problematiche affrontate, organizzazione del lavoro).

mansioni ricoperte durante il tirocinio.

Dettaglio attività svolte o a cui si è potuto partecipare: (riunioni d'equipe, partecipazioni alle attività quotidiane, utilizzo di strumenti, comprensione di metodologie).

VALUTAZIONE DEL TIROCINANTE (Definire in modo sintetico ed esaustivo)

Enucleare quanto ha appreso durante la partecipare alle attività svolte: (in termini di competenze tecnico professionali, relazionali e collaborative).

Descrizione dei processi operativi, delle metodologie e degli strumenti che il tirocinante ha dato modo di conoscere e approfondire.

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

Descrizione e valutazione della formazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Giudizio complessivo sul tirocinante.

COMPETENZE ACQUISITE (elencare le competenze certificate se presenti)

LUOGO e DATA _____

(Firma Tutor didattico organizzativo)

(Firma Tutor aziendale)

(su carta intestata dell'organizzazione)
**PROGETTO FORMATIVO E DI ADDESTRAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINO
 NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO
 E DIPENDENTE DA ORGANIZZAZIONE SITUATA IN ALTRI STATI**
 (ex art. 40, co. 9 lett. b) e co. 10 D. P. R. 394/99 e successive modificazioni)

DATI SULL'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE IL LAVORATORE

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA

Iscriz. CCIAA di _____ N° _____ in data _____
 Sede Legale _____
 Sede operativa ove si svolgerà l'addestramento _____
 Settore e ramo di attività: _____ CCNL applicato: _____
 Codice ATECO prevalente _____
 Nr. dipendenti _____

Dati del Legale Rappresentante:

Cognome e nome: _____ C.F.: _____ Cittadinanza: _____
 Nato il: _____ Luogo di nascita: _____
 Indirizzo completo di residenza _____
 Domiciliato per la carica presso in _____
 Telefono _____
 Tipo di documento d'identità _____ Nr. _____ Data di rilascio _____
 _____ Rilasciato da _____

DATI SULL'ORGANIZZAZIONE DA CUI DIPENDE IL LAVORATORE

DENOMINAZIONE	PARTITA IVA/CF	STATO ESTERO

Sede Legale: _____ Settore e ramo di attività: _____
 Indirizzo completo _____
 Sede/i di lavoro del/i lavoratori trasferiti o distaccati (stabilimento, reparto, ufficio) _____

 Settore di appartenenza _____
 attività produttiva svolta _____
 Nr. Dipendenti _____ Orario di lavoro _____
 Nr. dei lavoratori dei quali si richiede il trasferimento o distacco _____

Dati del Legale Rappresentante:

Cognome e nome: _____
 C.F.(se in possesso) _____ Cittadinanza _____
 Nato il _____ Luogo di nascita _____

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

DATI SUL LAVORATORE DISTACCATO						
NOME	COGNOME	SESSO	STATO CIVILE	NAZIONALITA'	LUOGO	DATA DI NASCITA
Codice fiscale (se già in possesso dell'interessato) _____						
INDIRIZZO DI RESIDENZA DEL LAVORATORE DISTACCATO						
VIA		NR.	CAP	CITTÀ		STATO
RECAPITO TELEFONICO				E-MAIL		
nel caso di alloggio presso altre persone indicare cognome e nome						
PASSAPORTO ¹						
NR. PASSAPORTO	SCADENZA		RILASCIATO DA		DATA DI RILASCIO	
Titolo di Studio _____						
Data di inizio del rapporto di lavoro con l'azienda distaccante _____						
Settore/ Area di appartenenza nell'azienda straniera distaccante _____						
Livello e mansioni svolte nell'azienda estera distaccante: _____						
RELAZIONE FRA LE DUE AZIENDE E MOTIVAZIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO O DISTACCO						
Esplicitare - allegando anche la relativa documentazione - tra le due aziende e la motivazione del trasferimento o distacco, ponendo in evidenza l'interesse dell'azienda estera alle attività formative presso l'azienda italiana ospitante.						
OBIETTIVI E MODALITA' DEL DISTACCO PER ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE OBIETTIVI E MODALITA' DEL PROGETTO FORMATIVO						
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio:						
1. una sintetica presentazione di contesto nel quale il progetto si inserisce e le finalità che si intendono perseguire,						
2. obiettivi progettuali e modalità di svolgimento della formazione.						
DATI SULL'ITER FORMATIVO						
b) Programma e contenuti:						
descrizione dell'attività di formazione pratica e teorica (il progetto di addestramento deve obbligatoriamente contenere un modulo di competenza di area linguistica e uno sui temi della prevenzione e della sicurezza)						

¹ Inserire copia della pagina del passaporto in formato PDF in cui il nr. di passaporto, la foto e la data di scadenza siano leggibili;

c) Durata dell'addestramento:

Durata del trasferimento o distacco numero mesi

data di inizio prevista

data di conclusione prevista

d) Sede dell'addestramento:

L'addestramento è attuato sotto la responsabilità della organizzazione ospitante, nella propria sede operativa di

e) Coordinamento e tutoring:

Il coordinamento dell'addestramento professionale é espletato dall'organizzazione, che se ne assume la piena titolarità e responsabilità.

Il lavoratore in addestramento sarà affidato al tutor, _____ (indicare il ruolo e/o la qualifica del medesimo nell'organizzazione) Conoscenza della lingua italiana: Si No **f) Facilitazioni previste:**

L'organizzazione, a sue cura e spesa, fornirà al lavoratore:

il vitto, secondo le seguenti modalità di erogazione dei pasti

g) Obblighi del soggetto ospitante:

la sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzo completo) _____ composto da n. _____ vani e servizi, della superficie di mq _____

 a sua esclusiva disposizione. da condividere con altre n. _____ persone.

Al termine del percorso formativo l'organizzazione ospitante rilascia al lavoratore un documento che attesti il percorso formativo effettuato ed invia all'ufficio competente della Regione Lombardia comunicazione di fine distacco

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione ospitante si impegna ad assolvere tutti gli obblighi di legge che conseguono alla realizzazione del progetto formativo approvato dalla Regione Lombardia.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Firma per presa visione ed accettazione

Firma e timbro per il legale rappresentante dell'organizzazione

Sommario

1. Tirocini - Regolamento	2
2. Soggetti - Tirocini.....	2
3. Disciplina comune	3
4. Comunicazioni Obbligatorie.....	5
5. Garanzie Assicurative.....	5
6. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.....	6
7. Destinatari dei tirocini formativi e di orientamento.....	6
8. Tirocini estivi	6
9. Sicurezza.....	7
10. Ambito di applicazione e definizioni	9
11. Indennità di partecipazione.....	10
12. Disciplina Specifica	10
13. Aziende multi localizzate.....	10
14. Formazione regolamentata e abilitante.....	10
15. Tirocini (Disabili-Svantaggiati) art. 4 L.8 nov 1991, n.391.....	10
16. Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	12
17. Tirocini Extra CEE.....	13

1. Tirocini - Regolamento	
D	Quando entra in vigore la nuova normativa regionale sui tirocini?
R	Dal 9 dicembre 2013
D	Come vengono regolamentati i Tirocini e quali sono le sue tipologie?
R	<p>I Tirocini vengono regolamentati mediante i nuovi indirizzi regionali (approvati con DGR X/825 del 25 ottobre 2013) ed hanno per oggetto la disciplina dei tirocini in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee-guide definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini.</p> <p>Sono oggetto della regolamentazione le seguenti tipologie ai tirocini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ TIROCINI EXTRACURRICULARI <ul style="list-style-type: none"> • Tirocini “<i>formativi e di orientamento</i>”, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto; • Tirocini di “<i>inserimento/reinserimento al lavoro</i>”, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto; • Tirocini “<i>formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento</i>” in favore di disabili di cui all’art.1, comma 1, della legge n.68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91; • Tirocini “<i>estivi di orientamento</i>” sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti. ➤ TIROCINI CURRICULARI <ul style="list-style-type: none"> • Tirocini “formativi curricolari” quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.
2. Soggetti - Tirocini	
D	Quali sono i soggetti coinvolti in un Tirocinio?
R	<ul style="list-style-type: none"> • “<i>Soggetto Promotore</i>”: ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>“Soggetto Ospitante”</i>: datore di lavoro, pubblico o privato, con sede operativa ubicata sul territorio regionale, che favorisce l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro • <i>“Tutor didattico organizzativo”</i>: Il soggetto promotore individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale. Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di leFP. • <i>“Tutor Aziendale”, designato dall’azienda</i>. Il Tutor aziendale deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni Tutor aziendale può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti extra-curricolari contemporaneamente o di cinque tirocinanti curricolari.
D	I liberi professionisti possono svolgere il ruolo di soggetto ospitante ?
R	Sì, infatti i Nuovi indirizzi stabiliscono che possono svolgere il ruolo di soggetto ospitante qualsiasi soggetto ,persona fisica o giuridica , di natura pubblica o privata.
D	Se il soggetto ospitante è un libero professionista e non possiede dipendenti a tempo indeterminato, può lo stesso prendere tirocinanti?
R	Sì, le strutture ospitanti composte da solo titolare nella fattispecie libero professionista o con risorse umane in n° non superiore a 5, possono attivare un solo tirocinante
D	Le Cooperative Sociali di tipo B possono attivare dei tirocini in altre realtà aziendali
R	Sì, attenendosi alle disposizioni regionali vigenti
D	Cosa s’intende che “il soggetto promotore individua un proprio tutor”?
R	Il soggetto promotore individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del progetto formativo per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale, inoltre, il tutor deve avere un rapporto di lavoro con l’ente promotore.
3. Disciplina comune	
D	Quali sono i limiti nell’attivazione dei Tirocini?
R	<ul style="list-style-type: none"> • I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco di produzione/attività, né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione; • Il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio; • Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione; • Nell’ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

D	Quali sono i limiti numerici allo svolgimento del tirocinio ?
R	<p>Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante; ➤ Strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti; ➤ Strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.
D	Come si attiva un Tirocinio?
R	<ul style="list-style-type: none"> • Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio, collabora all'azione di monitoraggio e redige con cadenza annuale un rapporto sintetico sui risultati dei tirocini attivati, da pubblicare sul proprio sito internet, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, e inviare, su richiesta, alla Regione Lombardia; • Spetta al soggetto ospitante il presidio dell'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale; • Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con il tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
D	Come si contano le risorse umane?
R	<p>Nel conteggio delle "risorse umane", si devono ricomprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati; • i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi; • i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n°142, per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi. <p>Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.</p>
D	Gli apprendisti, in quanto lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sono inclusi nel conteggio complessivo della forza lavoro?
R	Si, gli apprendisti rientrano nel conteggio delle risorse umane ai sensi della disciplina regionale dei tirocini extracurricolari
D	Esiste la possibilità di svolgere un tirocinio in orario notturno?
R	La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le 23 e le ore 7 può essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.
D	Quali sono le durate massime dei tirocini comprensive di eventuali proroghe?
R	<p>Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento; • dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;

	<ul style="list-style-type: none"> • stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.
D	Quando un tirocinio può essere sospeso?
R	Il tirocinio può essere sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, per una durata pari o superiore a 60 gg. Oppure per chiusure formalizzate dell'azienda ospitate (per es. chiusure estive o natalizie). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
D	Il master di I° livello e il master di II° livello rilasciato da una Università rientra tra i titoli di studio ai fini del tirocinio
R	Il titolo di master di I° o di II° livello, rilasciato da una Università sulla base dei propri ordinamenti rientra a tutti gli effetti di questa normativa tra i titoli di studio. Il giovane, nell'arco dei primi 12 mesi dal conseguimento di un master, può partecipare ad un tirocinio "formativo e di orientamento" di durata massima di 6 mesi promosso da un soggetto promotore in un'azienda ospitante.
D	Come sono disciplinati i tirocini per accedere alle Professioni Ordinarie ?
R	I tirocini per l'accesso alle professioni ordinarie sono esplicitamente esclusi dall'applicazione della regolamentazione regionale in materia di tirocini attualmente vigente (si veda l'allegato alla DGR 3153/2012); la stessa disposizione è così riportata anche nella proposta in corso di approvazione da parte della giunta regionale sulla nuova regolamentazione. Tali tirocini sono peraltro esclusi dall'applicazione anche delle linee guida nazionali del 24 gennaio 2013 e all'interno dei Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini (Dgr X/825 del 25 ottobre 2013)
4. Comunicazioni Obbligatorie	
D	Chi è il soggetto che dovrà compilare la comunicazione obbligatoria?
R	I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante. Lo stesso potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece al soggetto promotore indicandolo nella convenzione.
5. Garanzie Assicurative	
D	I soggetti sono tenuti a garantire l'attivazione delle garanzie assicurative?

R	<p>Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL; • Assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice; <p>La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.</p>
---	--

6. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

D	Al termine del tirocinio, chi rilascia le attestazioni di svolgimento?
R	<p>Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio, attestante la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo; • Rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento, ove possibile, al Quadro regionale degli standard professionale o, quando istituito, al Repertorio nazionale di cui all'art. 4 comma 67 della legge n. 92/2012.

7. Destinatari dei tirocini formativi e di orientamento

D	I destinatari dei tirocini di formazione e orientamento extracurricolari sono "soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi". E' quindi possibile comprendere in questa ampia tipologia anche coloro che hanno conseguito i titoli di studio "Master" e "Dottore di Ricerca"?
R	Il Master di I o di II livello e del del titolo di Dottore di Ricerca rilasciati da una Università sulla base dei propri ordinamenti rientrano, tra i titoli di studio previsti per un tirocinio di formazione ed orientamento, pertanto un giovane entro 12 mesi dal conseguimento di un master o di un dottorato può partecipare ad un tirocinio di tipo formativo e di orientamento di durata massima di 6 mesi.
D	I tirocini curriculari sono riconducibili ai tirocini svolti da studenti universitari o si riferiscono esclusivamente a percorsi di formazione non universitaria? Le università li possono attivare?
R	I tirocini curriculari possono essere svolti da studenti universitari e possono essere attivate dalle Università con le modalità previste dai Nuovi Indirizzi regionali (D.d.u.o n° 10031 del 5 novembre 2013)

8. Tirocini estivi

D	Annoverati tra i tirocini extracurriculari (art 1 lettera d) in quanto "non direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi previsti", ripresi all'art.4 4.2, appaiono come curriculari: "nel progetto formativo le attività svolte hanno valore di credito formativo". I tirocini estivi sono quindi extracurriculari o curriculari?
----------	--

R	<p>Gli elementi che contraddistinguono i tirocini extracurricolari estivi sono :</p> <ul style="list-style-type: none"> • I tirocini estivi di orientamento sono tirocini extracurricolari; • Per i tirocini di orientamento si applicano le seguenti disposizioni specifiche: <ul style="list-style-type: none"> a) devono essere realizzati nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, per una durata non superiore a tre mesi; b) l'attivazione è riservata alle istituzioni scolastiche o formative presso le quali risulta iscritto il tirocinante, anche mediante accordo con altri soggetti promotori.
D	“la convenzione di tirocinio ed il progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all’indennità di partecipazione”. Significa che anche per i tirocini curricolari e tirocini estivi, può essere contemplata un’indennità e può essere indicata nei documenti?
R	Per i tirocini estivi e di orientamento , i nuovi indirizzi prevedono, che la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono la determinazione in merito all'indennità di partecipazione (lettera f; punto 4.2 Tirocini estivi e di orientamento).
D	Un dipendente in mobilità indipendentemente dal fatto che percepisca o meno l’indennità di mobilità, non ha diritto all’indennità di partecipazione nel caso di tirocinio?
R	Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta (vedi punto 3.8 “Indennità di partecipazione”)
D	Tenendo conto degli standard minimi, ciascun Ente promotore può predisporre modelli di Convenzione e progetto formativo liberamente?
R	Sul sito web istituzionale sono pubblicati dei modelli per facilitare l'attività di compilazione della convenzione e del progetto formativo predisposti sulla base della Dgr 25 ottobre 2013 n°X/825 e degli standard minimi approvati.
9.	Sicurezza
D	Se si affida l’incombenza all’ente ospitante (e questo non ottempera ai suoi obblighi), come ente promotore, come possiamo tutelarci? Basta la convenzione che stipuliamo?
R	Con il DDUO del 5 novembre 2013, n, 10031 pubblicato sul Burl , Serie Ordinaria, n 45 - 8 novembre 2013, è stata anche approvato lo Standard minimo per la stesura e la stipula della convenzione e progetti, ove sono previsti gli elementi minimi che la convenzione deve garantire e le relative modalità (Titolo Convenzione) .
D	Computo dei lavoratori presso la stessa unità produttiva. I tempi determinati devono avere la durata di almeno 12 mesi come i contratti di collaborazione occasionale, oppure possono avere durata inferiore?
R	Si conferma che, ai fini del computo delle risorse umane presenti nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, devono essere considerati solo i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione occasionale di durata pari ad almeno 12 mesi.
D	Il periodo 12 mesi si intende dal primo contratto o valgono anche le successive proroghe?
R	Gli indirizzi prescrivono che i contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione occasionale devono avere una durata pari ad almeno 12 mesi.

D	I lavoratori part-time indipendentemente dall'orario lavorativo si conteggiano come 1 lavoratore?
R	Gli indirizzi regionali stabiliscono che: " sono considerati i contratti di lavoro a tempo determinato , i contratti di collaborazione occasionale".
D	Se un tirocinante ha effettuato un tirocinio curriculare nella medesima società, lo stesso può essere ripreso in azienda con stage extracurriculare?
R	Gli indirizzi vigenti, approvati dalla delibera richiamata, stabiliscono che il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio extracurriculare con il medesimo tirocinante.
D	Qualora il soggetto ospitante per il tirocinio sia una Pubblica amministrazione a quale deliberazione si deve fare riferimento in materia di tirocini?
R	L'atto amministrativo che ha approvato definitivamente gli Indirizzi Regionali in materia di Tirocini è la DGR X/825 del 25/10/2013, pubblicata sul Burl (serie ordinaria n. 45) in data 8 novembre scorso ed entrata in vigore dal 9 dicembre 2013.
D	Dal 9 di dicembre di potrà continuare ad attivare tirocini utilizzando la "vecchia" modulistica?
R	Si, purchè sia la convenzione che il progetto formativo siano adeguati sulla base degli Standard Minimi approvati.
D	Quale normativa si applica ai tirocini avviati all'interno di progetti o programmi operativi approvati da Pubbliche Amministrazioni i cui Avvisi pubblici siano stati emanati antecedentemente all'entrata in vigore della DGR 825 del 2013?
R	Ai tirocini avviati nell'ambito di progetti o programmi operativi, che hanno previsto tramite Avvisi pubblici- emanati da Pubbliche Amministrazioni e da organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 26 del D.Lgs. n. 163/2006- l'identificazione dei soggetti ospitanti antecedentemente all'entrata in vigore della citata DGR, si applica la normativa vigente al momento della pubblicazione dell'Avviso stesso, al fine di tutelare le legittime affidamento dei soggetti ospitanti che hanno aderito al progetto al momento della sua pubblicazione.
D	In riferimento alle nuove normative sui tirocini formativi, un Ente di Formazione accreditato in una Regione, può essere soggetto promotore in altre Regioni diverse?
R	I Nuovi indirizzi approvati da Regione Lombardia e vigenti a decorrere dal 9 dicembre 2013 specificano i soggetti che possono attivare i tirocini in Lombardia: <ul style="list-style-type: none"> • istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006; • autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561; • autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
D	In relazione alla Dgr 825 del 25/10/2013, si richiede se i corsi per Operatore Socio Sanitario, Ausiliario Socio Assistenziale ed i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie debbano rientrare nelle nuove disposizioni emanate o se fanno parte dei percorsi

	abilitanti / regolamentati come indicato nell'ultimo capoverso, pagina 2 dell'allegato A alla delibera.
R	Così come riportato nei "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" ed in particolare all'art.1 secondo ed ultimo capoverso, non rientrano tra le materie oggetto dei presenti indirizzi, i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'UE. Nello specifico occorre fare riferimento al D.d.u.o n°10031 del 5 novembre 2013.
D	Alcune aziende chiedono come deve essere intesa l'indennità mensile prevista per il tirocinante/beneficiario di dote. L'importo è e da considerare in misura forfettaria o può essere rapportato alla presenza effettiva tendo come base gli orari del CCNL applicato?
R	Come indicato nell'allegato A alla DGR 825 al paragrafo 3.8 "indennità di partecipazione", l'importo è forfettario: 400 euro mensili oppure 300 euro qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa. Non si fa nessun riferimento all'applicazione di eventuali modalità legate ai contratti collettivi, questo perchè <u>il tirocinio non è un contratto di lavoro</u> . Eventuali riferimento ai CCNL dello strumento del tirocinio destinato alla conoscenza o all'inserimento nello specifico settore del mercato del lavoro.
D	Da chi deve essere erogato l'indennizzo al tirocinante?
R	L'indennità può essere corrisposta dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore, in ogni caso deve essere corrisposto nella misura indicata dal punto 3.8 dei nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini.
10. Ambito di applicazione e definizioni	
D	Cosa si intende per "lavoratori sospesi"?
R	E' un lavoratore in cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga)
D	Sono previsti monitoraggi, controlli o eventuali discipline sanzionatorie?
R	Come indicato nel paragrafo 5 dei "Nuovi indirizzi in materia dei tirocini": la Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie. La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio. In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accREDITamento e sull'autorizzazione.
D	Come si distingue la proroga di un tirocinio con l'attivazione di un ulteriore tirocinio, la distinzione è stabilita dalle COB?
R	SI
D	Le associazioni con 0 (zero) dipendenti possono ospitare dei tirocinanti.
R	SI, nei limiti stabiliti dai Nuovi indirizzi e purchè sia garantita la presenza del tutor aziendale
D	Alcune attività lavorative comportano necessariamente il lavoro notturno. E' possibile attivare un tirocinio con attività

	lavorativa anche di notte?
R	La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento
11. Indennità di partecipazione	
D	Qualora una Pubblica Amministrazione finanzi progetti di inserimento lavorativo e relative borse lavoro può erogare il contributo al tirocinante che effettua il tirocinio presso la medesima P.A?
R	Qualora il soggetto ospitante sia una P.A ,non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 1, c.336 legge 92/2012) Inoltre, non possono coincidere la figura del soggetto promotore con il soggetto ospitante (paragrafo 3.8 "indennità di partecipazione")
12. Disciplina Specifica	
D	Svantaggiati: cosa si intende per "soggetto terzo competente"?
R	Per soggetto terzo s'intende il Comitato Tecnico presente nell'amministrazione provinciale di riferimento che ha competenza anche per le procedure di valutazione.
D	Soggetti Disabili: in che senso la "valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante" influisce sulla definizione dell'indennità di partecipazione?
R	Scelgono, decidono sulla base del tirocinio e del tirocinante. Dipende dalla situazione del tirocinante che non può essere certamente definita in un atto o decreto, ma dalla sensibilità tra soggetto promotore e soggetto ospitante.
D	Un'Azienda Speciale Consortile che gestisce un percorso di inserimento lavorativo per tirocini a favore di persone con disabilità e/o svantaggio, possono essere annoverati tra i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini?
R	Sì, questa categoria è prevista tra quelle escluse dagli indirizzi regionali
13. Aziende multi localizzate	
D	In caso di tirocini presso aziende che hanno sedi operative in Regioni diverse, l'azienda può utilizzare alternativamente le normative della Regione (o della Provincia autonoma) nel cui territorio il tirocinio è realizzato o la normativa della Regione dove è ubicata la sede legale?
R	Sì, le imprese multilocalizzate possono decidere se utilizzare la normativa della regione della sede legale oppure della sede operativa in cui verrà svolto il tirocinio.
14. Formazione regolamentata e abilitante	
D	Quali sono i tirocini curriculari afferenti la formazione abilitante svolti sul territorio lombardo?

R	I percorsi regolamentati definiti dal D.d.u.o 17 maggio 2013 - n. 4130 sono: <ul style="list-style-type: none"> -Ausiliario Socio Assistenziale -Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico; nonché per i seguenti percorsi abilitanti: <ul style="list-style-type: none"> - Operatore Socio Sanitario - Acconciatore - Estetista - Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici - Tecnico del restauro dei beni culturali
15	Tirocini (Disabili-Svantaggiati) art. 4 L.8 nov 1991, n.391
D	Continua a sussistere l'obbligo di invio della convenzione ed il progetto di tirocinio all'indirizzo di posta elettronica: lavoro@pec.regione.lombardia.it ?
R	NO
D	Continua a sussistere l'obbligo di invio alla commissione paritetica e alla direzione provinciale del lavoro della copia di convenzione e del progetto di tirocinio? (allegato A pagina 37 del Burl)
R	NO . Sia la convenzione che il progetto di tirocinio devono essere tenuti agli atti dal soggetto promotore e del soggetto ospitante
D	Esiste un modulo regionale per la proroga dei tirocini
R	NO – potete utilizzare come base i modelli di convenzione e piano formativo presenti nel ns sito, adattandoli alle vostre esigenze
D	A chi deve essere inviata la proroga?
R	Va comunicata tramite la COB
D	Quali sono i tempi entro i quali inviare la convenzione ed il progetto di tirocinio agli enti preposti?
R	Non vanno trasmessi – (vedi risposta precedente – comunicazione tramite COB)
D	Quali sono i tempi entro i quali inviare la proroga?
R	Prima della scadenza del tirocinio avviato deve essere trasmessa la COB con l'indicazione del periodo di proroga, al fine di evitare sanzioni nell'eventualità di controlli da parte degli enti preposti.

D	E' corretta l'interpretazione che per i tirocini promossi dalle comunità terapeutiche per i propri utenti, presso altre aziende, non è previsto un compenso minimo? (punto 1 lettera C e punto 3.8).
R	SI. La decisione sull'erogazione e dell'entità dell'importo dell'indennità sono demandate alla sensibilità delle parti sulla base dei casi che si presentano
D	E' corretta l'interpretazione che agli enti attuatori di tirocini promossi dalle comunità terapeutiche per i propri utenti, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane? (pagina 9 punto 4 lettera b)
R	SI
D	Il tirocinio attivato per un ospite delle comunità terapeutiche continua anche dopo l'ultimazione o l'abbandono del programma educativo?
R	NO
D	La nostra cooperativa svolge l'attività in tre sedi operative una con 6 dipendenti, una con 4 dipendenti, una con 34 dipendenti. Il totale dei tirocini curriculari attivabili dovrebbero essere sette; se il calcolo dei tirocini viene fatto sul totale dei dipendenti il n. di tirocini dovrebbero essere cinque. E' corretto che la somma dei tirocini attivabile per ogni singola unità operativa sia superiore al totale dei tirocini attivabile sul totale dei dipendenti? (paragrafo 3.2)
R	Nel caso di tirocini curriculari attivabili presso la Vs cooperativa "non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento" del tirocinio (Cfr pag10 punto a) del paragrafo 4 disciplina specifica DGR n° 854 del 25 ottobre 2013).
D	Anche per i tirocini curriculari sussiste l'obbligo di comunicazione Cob (comunicazione Obbligatoria)? (Allegato A pagina 37)
R	NO (Ved. Punto 4- Disciplina specifica) occorre tenere agli atti convenzione e piano formativo sottoscritti per eventuali controlli degli enti preposti.
D	Per un dipendente che effettua un tirocinio curriculare, nello stesso ente presso cui è dipendente, finalizzato a mansioni diverse, sussiste l'obbligo di comunicazione tramite Cob? (Allegato A pagina 37)
R	NO
16	Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
	<p>Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:</p> <p>a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • formazione generale: erogazione a carico di [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico di erogare questo specifico modulo formativo]; • formazione specifica: erogazione a carico di [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico di erogare questo specifico modulo formativo]; <p>b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41D.Lgs. 81/08 a carico di [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante se ne fa carico];</p> <p>c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 [indicare il soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale].</p>
17	Tirocini Extra CEE
D	<p>Cosa deve segnalare una società che propone progetti di soggiorno e formazione per cittadini extra UE all’interno di uno specifico progetto che prevede all’inizio un percorso di formazione linguistica in italiano ed un breve periodo di conoscenza del tessuto produttivo lombardo con la presenza in azienda?</p>
R	<p>Nel caso pervengano richieste da soggetti residenti in paesi Extra-UE per l'ingresso in Italia per un breve periodo (entro i 90 giorni) per lo svolgimento di un'esperienza prevalentemente di studio e conoscenza del nostro paese, occorre segnalare che sulla base del “Regolamento (CE) n° 539/2001 del Consiglio del 15 Marzo 2001 e ss.mm.ii (GUCE 21 Marzo 2001), prevede che, per i cittadini di alcuni Paesi, catalogati nell’elenco e consultabile nell'allegato II del Regolamento citato, non sia richiesto un visto particolare, per soggiorni fino a 90 giorni, anche per motivi di studio o di formazione linguistica prevista all'interno di uno specifico progetto.</p> <p>Pertanto, nel caso di studenti o ex studenti, extra UE che vogliono entrare in Lombardia per un breve periodo (fino a 90 giorni) al fine di svolgere un'esperienza di studio affiancata da una qualsiasi esperienza di tipo “formativo” all'interno di un'azienda, essa non rientra in alcun modo nella fattispecie del tirocinio né curriculare né extracurriculare.</p> <p>Nel caso di esperienza ascrivibile al “tirocinio formativo e di orientamento”, la fattispecie verrà sottoposta alla disciplina degli ingressi sottoposti al rispetto del contingente numerico annualmente stabilito con Decreto del MLPS previsto dall'art.44-bis, comma 6 del DPR 334/2004 e regolato dal d.d.u.o n°10031 del 5 novembre 2013 ed in particolare dell'allegato B “Indicazione operative per la presentazione di tirocini e distacchi per cittadini non comunitari residenti all'estero”.</p>

Modulistica

- Dichiarazione spettanza detrazioni d'imposta

pag. 75



DICHIARAZIONE ANNO

(Ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 29/9/73 N. 600 e successive modificazioni)

Cognome e nome del dichiarante _____

DETRAZIONI PER FIGLI E/O ALTRI FAMILIARI A CARICO	MANCANZA DEL CONIUGE ¹	PERCENTUALE ²	INFERIORE AI 3 ANNI	PORTATORE DI HANDICAP
1° FIGLIO Nome e Cognome _____ data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ C. F. _____	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> 50 % <input type="checkbox"/> 100 %	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
2° FIGLIO Nome e Cognome _____ data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ C. F. _____		<input type="checkbox"/> 50 % <input type="checkbox"/> 100 %	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
PER ALTRI FAMILIARI A CARICO (art. 433 C.C.)³ Nome e Cognome _____ data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ C. F. _____		_____ %		

¹ Ai fini dell'applicazione delle suddette detrazioni si richiede di considerare quale reddito complessivo del sottoscritto, escludendo il reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze (barrare una sola casella):

- quello esclusivamente derivante dal presente rapporto di lavoro;
- quello derivante dal presente rapporto di lavoro e dall'ulteriore reddito aggiuntivo di € _____

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione a modifica della situazione sopra dichiarata e prende atto che, in caso di godimento di indebite detrazioni per errate indicazioni o per mancata comunicazione delle variazioni, sarà soggetto alle eventuali sanzioni di legge.

DATA ____ / ____ / _____

FIRMA _____



¹ La mancanza del coniuge dà luogo alla concessione della detrazione speciale quando si verificano le seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente separato: a) l'altro genitore è deceduto; b) l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) ci sono figli adottivi, affiliati del solo contribuente; d) lo stato di abbandono del coniuge risulti da certificazione dell'autorità giudiziaria.

² La detrazioni per figli a carico non può essere ripartita liberamente.

La detrazione per figli va ripartita nella misura del **50%** tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di coniuge fiscalmente a carico, l'intero importo della detrazione compete all'altro coniuge. I genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dall'altro genitore. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo, tra le parti nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivamente più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dall'altro genitore.

³ Per poter fruire della detrazione è necessario che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Dalla parte della tua impresa

Unione Confcommercio Milano ha un ruolo economico, sociale e culturale di primo piano nella valorizzazione e promozione dell'imprenditoria locale e nel favorire i momenti di incontro e di scambio.

Dialoga e si confronta con i rappresentanti politici e con le Istituzioni per migliorare la qualità di provvedimenti e di decisioni che hanno importanti ricadute sulle imprese del settore Terziario.

Un'Organizzazione importante e competente

I nostri imprenditori ogni giorno, attraverso la partecipazione attiva alla vita associativa delle loro Associazioni, forniscono un importante contributo di idee e di esperienze utili alla crescita dell'Organizzazione.

Un ruolo strategico è svolto anche dai molti collaboratori che lavorano nelle Associazioni, Direzioni, Enti e Società collegate e che operano quotidianamente per dare risposte concrete ai bisogni delle imprese, per stare al fianco degli imprenditori e trovare insieme soluzioni efficaci.

La capacità di aggregare realtà ed interessi diversi

L'importante ruolo svolto da Unione Confcommercio Milano è confermato anche dai suoi numeri: sono oltre **40.000 le imprese** associate in cui lavorano **oltre 300.000 addetti**.

Aderiscono alla nostra Organizzazione 140 associazioni così ripartite:

- 46 del commercio al dettaglio,
- 34 del commercio all'ingrosso e con l'estero,
- 28 del settore servizi,
- 9 che operano nel turismo,
- 4 del settore professioni,
- 19 territoriali

Fanno inoltre parte di Unione Confcommercio: il Gruppo Giovani Imprenditori che riunisce gli associati che non hanno ancora compiuto il 39° anno di età, il Gruppo Terziario Donna che rappresenta le imprenditrici associate e il Gruppo Anziani.

Il mondo Unione Confcommercio: 4 buone ragioni per iscriversi

L'attività di Unione Confcommercio Milano può essere sintetizzata in 4 principali aree di intervento:

Rappresentanza

La rappresentanza è la principale attività svolta da Unione Confcommercio, da sempre interlocutore diretto e attivo presso le più importanti Istituzioni ed Enti pubblici (Regione, Province, Comuni, Consigli di zona e Camere di Commercio).

L'attività si manifesta nella capacità di promuovere lo sviluppo dei settori del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni attraverso un confronto continuo con le Istituzioni e gli Enti pubblici per ottenere leggi e provvedimenti specifici per la tutela degli interessi delle categorie rappresentate.

Affiancamento e supporti per la soluzione dei problemi

Unione Confcommercio Milano è costantemente vicina ai suoi associati. L'intera struttura è costruita e pensata per dare supporto alle imprese ed è in grado di proporre ai soci servizi che rispondono ai loro bisogni, fornendo strumenti di lavoro utili, competitivi in termini di costi, personalizzabili e accessibili.

Informazione

Le imprese associate sono costantemente informate e aggiornate sui diversi temi di loro interesse sia dalle Direzioni centrali che dalle Associazioni, utilizzando tutti i canali on line, i media tradizionali, incontri e contatti diretti.

Formazione per la crescita

E' l'area che si occupa di tutta l'attività formativa e di aggiornamento professionale di dipendenti, dirigenti, imprenditori e liberi professionisti attraverso incontri, seminari, convegni e corsi promossi dall'organizzazione, anche attraverso le sue Associazioni.

UNIONE CONFCOMMERCIO: GLI STRUMENTI GIUSTI PER PRENDERTI CURA DELLA TUA ATTIVITÀ



PER MANTENERE EFFICIENTE LA TUA AZIENDA
E SFRUTTARE OGNI OPPORTUNITÀ

140 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E TERRITORIALI

La tua Associazione conosce il tuo settore di mercato e sostiene e tutela il tuo lavoro nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza

RITIRA LA TESSERA 2014 PRESSO LA TUA ASSOCIAZIONE